SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **27:**

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano: Obbligazioni fondiarie ed obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 21 aprile 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1100.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 165 a 183, relativi alle norme generali concernenti le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'articolo 145, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla introduzione delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Norme generali

Art. 146. — Nell'Università di Parma sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

notariato;
discipline del lavoro;
diritto ed economia delle organizzazioni internazionali;
chirurgia generale (*);
medicina interna (*);
oftalmologia;
ginecologia ed ostetricia;
pediatria (*);
radiologia (*);
idrologia medica (*);
anatomia patologica (*);
dermatologia e venereologia;
otorinolaringoiatria (*);
psichiatria;
neurologia (*);
anestesia e rianimazione (indirizzo terapia intensiva) (*);
igiene e medicina preventiva (*);
endocrinologia e malattie del ricambio (indirizzi: endocrinologia - malattie del ricambio e diabetologia) (*);
fisioterapia;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
microbiologia e virologia (*);
gerontologia e geriatria;
odontostomatologia (*);
nefrologia medica;
biochimica e chimica clinica;
chirurgia plastica e ricostruttiva (*);
medicina del lavoro (*);
cardiologia (*);
ematologia (*);
oncologia (*);
patologia della riproduzione umana;
chirurgia della mano;
allergologia;
medicina legale e delle assicurazioni;
farmacia ospedaliera;
chimica e tecnologie alimentari (*);
tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale;
scienza e tecnologia dei materiali (*);
chirurgia maxillo-facciale (*);
urologia (*);
malattie infettive (*).

(*) Scuole riordinate in adeguamento alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 147. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «*sub conditione*» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportate nel bando di concorso.

Art. 148. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrera il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 149. — La commissione per l'esame di ammissione e costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 150. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio stesso di cui all'art. 153.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definite dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 151. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 152. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 153. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 154. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 155. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con il consiglio dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 156. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 157. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico con votazione rapportata in trentesimi, sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 158. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 159. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 160. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza e prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 161 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 146 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1987
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 178

87G0360

DECRETO-LEGGE 18 maggio 1987, n. 196.

Misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alle modifiche di talune disposizioni del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per un maggior controllo dell'andamento della circolazione stradale urbana congestionata dal traffico ed extraurbana, ai fini della sicurezza stradale, della tutela della pubblica salute e della conservazione dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme di cui all'articolo 4, escluse quelle concernenti la sosta ed il parcheggio, all'articolo 16, all'articolo 17 ed all'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono triplicate se applicate a conducente di veicolo a motore ed aumentate del cinquanta per cento negli altri casi. Per le violazioni alle disposizioni del succitato articolo 4, concernenti la sosta e il parcheggio, se commesse da conducente di veicolo a motore, le sanzioni sono raddoppiate.

2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, le sanzioni, quali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono aumentate, con delibera del consiglio comunale immediatamente esecutiva, fino al doppio per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio e dell'uso delle corsie riservate a determinati veicoli e fino al triplo per violazione alla disciplina dell'accesso regolamentato. Con apposita delibera le amministrazioni comunali possono esonerare dall'aumento le sanzioni applicate ai conducenti dei veicoli non a motore ed ai pedoni.

3. Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

4. Il comma primo dell'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito».

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali, con deliberazione del consiglio immediatamente esecutiva, provvedono a delimitare le zone di cui all'articolo 1, comma 2, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, nonché sul territorio.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, le relative zone sono indicate mediante la segnaletica stradale stabilita dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1, le amministrazioni comunali hanno facoltà di riservare superfici di sosta per veicoli privati ai soli residenti a titolo gratuito ovvero oneroso.

Art. 3.

1. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono apportate le integrazioni sottoelencate.

2. Al quinto comma è aggiunta la seguente lettera:

«*d*) subordinare la sosta al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta stessa limitata ad un predeterminato periodo temporale, anche senza la custodia del veicolo».

3. All'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo ai comuni che installano sulle strade i dispositivi a pagamento, di cui al precedente quinto comma, di provvedere affinché in adiacenza o prossimità di dette strade vi siano aree di superfici equipollenti destinate alla sosta non a pagamento». Tale obbligo non sussiste nelle zone definite «*A*» dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente delimitate dal comune, nelle quali sussistano le valutazioni e le esigenze analoghe a quelle previste dall'articolo 2.

4. Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

«La stessa sanzione si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma sono evidenziati con segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici».

Art. 4.

1. Al terzo comma dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 18 marzo 1987 i comuni destinano integralmente il maggior gettito derivante dall'aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni alle norme che disciplinano la sosta ed il parcheggio entro i centri abitati, al miglioramento e potenziamento delle aree e delle strutture attrezzate per la sosta ed il parcheggio nonché per soddisfare le altre esigenze della viabilità, del traffico e della mobilità urbana. A decorrere dalla stessa data analoga destinazione hanno i maggiori proventi delle somme percepite ai sensi del precedente articolo 4».

2. Al medesimo terzo comma del citato articolo 139, nel primo periodo le parole «quale parte» sono sostituite con «quale parte non inferiore al 10 per cento».

Art. 5.

1. La rimozione forzata di cui al sesto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, si attua anche per i veicoli in sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici collettivi o individuali, sulle aree riservate agli invalidi e sui marciapiedi.

2. Nelle zone di cui all'articolo 2 l'inosservanza dei divieti di sosta comporta la rimozione forzata dei veicoli dei trasgressori.

3. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, l'autorità cui compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui al comma 2 dell'articolo 3, tenuto presente il disposto dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, come integrato dal comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto.

4. Nelle aree aereoportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare, fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione di comunicare agli organi di pubblica sicurezza gli estremi di ogni operazione effettuata.

5. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-*bis*. — 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli è svolta dalla società o ente di gestione aereoportuale per gli aereoporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aereoportuale competente per gli aereoporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario previo pagamento delle relative sanzioni e di quanto dovuto a titolo di trasporto e custodia.

2. Le spese per il trasporto e custodia saranno determinate dalla direzione circoscrizionale dell'aereoporto in relazione ai relativi costi ed alle tariffe applicate nel comune o nei comuni nel cui ambito territoriale l'aereoporto ricade.

3. Qualora il veicolo non venga ritirato dal legittimo proprietario entro centottanta giorni dalla data di notifica dall'avvenuta rimozione, la direzione di circoscrizione aereoportuale o i predetti enti o società di gestione sono autorizzati a procedere alla vendita, per asta pubblica, del veicolo».

Art. 6.

1. I comuni, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno, formulano il programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro contenere le priorità di intervento privilegiando le realizzazioni più a breve termine, meno onerose, adiacenti alle fermate dei sistemi di trasporto collettivo a grande capacità e altresì contenere le disposizioni necessarie per la restrizione della circolazione dei veicoli urbani ai fini dell'equilibrio fra domanda e offerta di sosta e parcheggio. Il programma è corredato dalle previsioni economiche e finanziarie. L'amministrazione comunale è tenuta a trasmettere copia del programma alla regione.

2. L'approvazione da parte delle amministrazioni comunali del programma di cui al comma 1, corredato dagli elaborati grafici di supporto, equivale a variante allo strumento urbanistico generale; il programma è sottoposto al solo controllo di legittimità ai sensi delle vigenti disposizioni. L'approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgente indifferibilità delle opere previste.

3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a determinare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme intese a:

a) stabilire i contenuti del programma urbano dei parcheggi con particolare riferimento alle diverse tipologie;

b) determinare i criteri di valutazione per il calcolo dei fabbisogni di parcheggi;

c) aggiornare gli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

d) definire l'elenco dei comuni obbligati alla redazione del programma urbano dei parcheggi, da realizzarsi coi proventi di cui all'articolo 4.

4. Le pertinenze di cui al comma quarto dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere adibite all'uso previsto dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Chiunque contravviene a tale obbligo è punito con la stessa sanzione prevista per l'abusivo mutamento della destinazione d'uso di immobile.

5. Le aree private inedificate, non attribuite a pertinenza di alloggio, che risultano vincolate inedificabili al servizio dell'edificio, con atto trascritto nei registri immobiliari al fine del rilascio del titolo edilizio, sono sempre di godimento collettivo dei residenti, ivi compreso il parcheggio dei loro veicoli. La disposizione si applica secondo le norme sul condominio degli edifici ed anche per quelle aree originariamente destinate al distacco ed al rispetto.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti, i pagamenti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, fino alla data dell'8 maggio 1987.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
TRAVAGLINI, *Ministro dei trasporti*
PAVAN, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 24

87G0372

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 aprile 1987.

Approvazione delle tariffe professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 7 febbraio 1987;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per l'aiuto di concetto.

Art. 2.

Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

$$Tr = Ti \cdot \frac{(Ir)^t}{(Ii)}$$

dove:

Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir = importo della tariffa ricercata;
Ii = importo della tariffa di riferimento;
t = tangente della retta delle tariffe.

Le tabelle A/2, B/2, C/2, D/2, E/2 sono sostituite con le tabelle A/3, B/3, C/3, D/3, E/3.

Le prestazioni per importi inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno valutate a discrezione dal professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle, quelle per importi superiori con l'applicazione della superiore formula.

Per importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con l'interpolazione lineare.

Art. 3.

Le tabelle F/2, G/2, H/2, I/2, L/2 sono sostituite con le tabelle F/3, G/3, H/3, I/3, L/3.

Art. 4.

Il compenso dovuto al collegio dal richiedente, in virtù dell'art. 7, terzo comma, della legge 12 febbraio 1977 è fissato in ragione dell'1% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese.

Roma, addì 14 aprile 1987

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, recita:

«Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali — con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 — sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali».

— L'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recita:

«È soppresso il decimo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi».

TABELLA A/3

ONORARI A PERCENTUALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE
(Articolo 18 e seguenti)

IMPORTO DELLE OPERE	CLASSE I Costruzioni edilizie				CLASSE II Imp. industr. completi			CLASSE III Imp. di serv. a gen.			CLASSE IV Impianti elettrici			CLASSE V	CLASSE VI Ferrovie e strade			CLASSE VII
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C	Macchine ed apparecchi	A Strade e ferrovie in pianura e collina, canali	B Strade e ferrovie in montagna	C Manufatti stradali e per opere idrauliche	Acquedotti e fognature
	t = — 0.20	t = — 0.20	t = — 0.20	t = — 0.20	t = — 0.26	t = — 0.26	t = — 0.26	t = — 0.30	t = — 0.28	t = — 0.2	t = — 0.35	t = — 0.35	t = — 0.35	t = — 0.25	t = — 0.25	t = — 0.25	t = — 0.25	t = — 0.23
5.000.000	8.0322	10.5395	11.4048	15.7981	7.7191	9.2731	14.1135	15.3355	17.9532	23.6926	16.4545	13.1636	6.8012	9.9085	7.8173	11.7259	12.1990	9.3437
10.000.000	6.9937	9.1768	9.9302	13.7555	6.4461	7.7439	11.7861	12.4563	14.7861	18.9794	12.9100	10.3280	5.3361	8.3320	6.5735	9.8602	10.2581	7.9667
15.000.000	6.4478	8.4605	9.1551	12.6818	5.8012	6.9691	10.6068	11.0297	13.1992	16.6699	11.2019	8.9615	4.6301	7.5288	5.9398	8.9097	9.2662	7.2574
20.000.000	6.0872	7.9874	8.6432	11.9727	5.3831	6.4668	9.8424	10.1177	12.1777	15.2038	10.1289	8.1031	4.1866	7.0064	5.5276	8.2914	8.6259	6.7927
30.000.000	5.6131	7.3653	7.9700	11.0402	4.8445	5.8198	8.8576	8.9588	10.8708	13.3537	8.7889	7.0311	3.6327	6.3310	4.9948	7.4922	7.7944	6.1879
40.000.000	5.2993	6.9535	7.5244	10.4229	4.4953	5.4003	8.2192	8.2181	10.0294	12.1739	7.9470	6.3576	3.2847	5.8916	4.6482	6.9723	7.2535	5.7917
50.000.000	5.0680	6.6500	7.1960	9.9680	4.2420	5.0960	7.7560	7.6860	9.4220	11.3400	7.3500	5.8800	3.0380	5.5720	4.3960	6.5940	6.8600	5.5020
70.000.000	4.7381	6.2172	6.7276	9.3192	3.8866	4.6691	7.1062	6.9480	8.5748	10.1804	6.5334	5.2267	2.7004	5.1224	4.0413	6.0619	6.3065	5.0922
100.000.000	4.4119	5.7851	6.2644	8.6776	3.5424	4.2556	6.4769	6.2429	7.7598	9.0841	5.7666	4.6133	2.3835	4.6854	3.6966	5.5449	5.7685	4.6911
150.000.000	4.0682	5.3382	5.7765	8.0017	3.1879	3.8298	5.8288	5.5279	6.9270	7.9787	5.0037	4.0029	2.0682	4.2338	3.3402	5.0103	5.2125	4.2735
200.000.000	3.8408	5.0397	5.4535	7.5543	2.9582	3.5538	5.4088	5.0708	6.3909	7.2769	4.5244	3.6195	1.8701	3.9400	3.1084	4.6626	4.8507	3.9999
300.000.000	3.5416	4.6472	5.0287	6.9659	2.6622	3.1982	4.8676	4.4900	5.7050	6.3915	3.9258	3.1406	1.6226	3.5601	2.8087	4.2130	4.3831	3.6437
400.000.000	3.3436	4.3873	4.7475	6.5763	2.4704	2.9677	4.5168	4.1188	5.2635	5.8294	3.5889	2.8711	1.4834	3.3131	2.6138	3.9207	4.0789	3.4104
500.000.000	3.1977	4.1958	4.5403	6.2894	2.3311	2.8004	4.2622	3.8521	4.9447	5.4276	3.2831	2.6264	1.3570	3.1333	2.4720	3.7080	3.8576	3.2398
700.000.000	2.9895	3.9227	4.2448	5.8800	2.1358	2.5658	3.9052	3.4823	4.5001	4.8735	2.9183	2.3347	1.2062	2.8805	2.2726	3.4089	3.5464	2.9985
1.000.000.000	2.7837	3.6527	3.9526	5.4752	1.9467	2.3386	3.5593	3.1288	4.0724	4.3479	2.5758	2.0607	1.0647	2.6348	2.0787	3.1180	3.2438	2.7623

TABELLA *B*/3

ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA *A*/3
(Articolo 22)

PRESTAZIONI PARZIALI Frazionamento delle unità Percentuale della prestazione totale di cui alla tabella *A*/2	Classi delle opere (articolo 19)						
	I A, B, C, D Costruzioni edili	II B, C Impianti industriali	III A, B, C Impianti servizi generali	IV A, B, C Impianti elettrici	V Macchine ecc.	VI Ferrovie strade, ecc.	VII Acqua fogne
Progetto di massima	0,10*	0,12	0,12	0,08	0,12	0,07	0,10
Preventivo sommario	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Progetto definitivo	0,25	0,22	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15
Preventivo particolareggiato	0,12	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Disegni costruttivi	0,10	0,08	0,08	0,05	0,08	0,10	0,12
Capitolati, contratti di appalto	0,03	0,10	0,10	0,10	—	0,08	0,10
Direzione tecnica dei lavori	0,25	0,15	0,15	0,20	0,15	0,25	0,25
Prove di officina	—	—	—	—	0,12	—	—
Collaudo (sola assistenza) (vedi art. 24)	0,03	0,15	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05
Liquidazione lavori	0,07	0,05	0,05	0,10	—	0,15	0,15
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

* Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione di aree lottizzabili.

TABELLA *C*/3

COLLAUDI OPERE DI TERZI
(Articolo 25)

IMPORTO VALORE DELL'OPERA	Per ogni L. 100 d'importo	
	A Collaudo ed esami atti contabili t = 0.22	*B* Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini, cout. ecc. t = —0.20
5.000.000	0.4414	0.7100
10.000.000	0.3790	0.6182
15.000.000	0.3466	0.5699
20.000.000	0.3254	0.5381
30.000.000	0.2976	0.4961
40.000.000	0.2793	0.4684
50.000.000	0.2660	0.4480
70.000.000	0.2470	0.4188
100.000.000	0.2283	0.3900
150.000.000	0.2088	0.3596
200.000.000	0.1960	0.3395
300.000.000	0.1793	0.3130
400.000.000	0.1683	0.2955
500.000.000	0.1602	0.2826
700.000.000	0.1488	0.2642
1.000.000.000	0.1376	0.2460

TABELLA D/3

PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(Articolo 28)

VALORE STIMATO	Costruzioni rurali civili industriali			Impianti ind. completi		Impianti generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine apparecchi e loro parti		Materie e prod. tess. Macch. e imp. tessili		Pelletterie e cuoi
	Parere estimativo t = -0.28	Perizia estimativa normale t = -0.28	Perizia estimativa particolareggiata t = -0.28	Parere estimativo t = -0.35	Perizia normale t = -0.35	Parere estimativo t = -0.28	Perizia normale t = -0.28	Parere estimativo = -0.28	Perizia normale t = -0.28	Parere estimativo t = -0.28	Perizia normale t = -0.28	Parere estimativo t = -0.45	Perizia normale t = -0.45	Greggi e conciati calzature t = -0.45
500.000												2.8913	7.1171	7.1171
1.000.000												2.1165	5.2100	5.2100
2.000.000												1.5494	3.8140	3.8140
5.000.000	0.6935	1.7606	2.9077	1.5984	3.2282	1.9207	4.4282	1.3605	2.9077	1.3605	1.9740	1.0258	2.5252	2.5252
10.000.000	0.5712	1.4500	2.3947	1.2541	2.5328	1.5818	3.6471	1.1204	2.3947	1.1204	1.6258	0.7510	1.8486	1.8486
15.000.000	0.5099	1.2944	2.1377	1.0881	2.1977	1.4121	3.2556	1.0002	2.1377	1.0002	1.4513	0.6257	1.5403	1.5403
20.000.000	0.4704	1.1994	1.9723	0.9839	1.9872	1.3028	3.0037	0.9228	1.9723	0.9228	1.3390	0.5497	1.3532	1.3532
30.000.000	0.4199	1.0660	1.7606	0.8537	1.7243	1.1630	2.6813	0.8237	1.7606	0.8237	1.1953	0.4580	1.1275	1.1275
40.000.000	0.3874	0.9835	1.6243	0.7720	1.5591	1.0729	2.4738	0.7600	1.6243	0.7600	1.1027	0.4024	0.9906	0.9906
50.000.000	0.3640	0.9240	1.5260	0.7140	1.4420	1.0080	2.3240	0.7140	1.5260	0.7140	1.0360	0.3640	0.8960	0.8960
70.000.000	0.3312	0.8409	1.3888	0.6346	1.2817	0.9173	2.1150	0.6498	1.3888	0.6498	0.9428	0.3128	0.7701	0.7701
100.000.000	0.2997	0.7610	1.2568	0.5601	1.1313	0.8301	1.9140	0.5880	1.2568	0.5880	0.8582	0.2664	0.6559	0.6559
150.000.000	0.2676	0.6793	1.1219	0.4860	0.9816	0.7410	1.7086	0.5249	1.1219	0.5249	0.7616	0.2220	0.5465	0.5465
200.000.000	0.2469	0.6267	1.0350	0.4395	0.8876	0.6837	1.5763	0.4843	1.0350	0.4843	0.7027	0.1950	0.4801	0.4801
300.000.000	0.2204	0.5594	0.9239	0.3813	0.7602	0.6103	1.4071	0.4323	0.9239	0.4323	0.6273	0.1625	0.4000	0.4000
400.000.000	0.2033	0.5161	0.8524	0.3486	0.7041	0.5631	1.2982	0.3988	0.8524	0.3988	0.5787	0.1427	0.3514	0.3514
500.000.000	0.1910	0.4849	0.8008	0.3189	0.6441	0.5290	1.2196	0.3747	0.8008	0.3747	0.5437	0.1291	0.3179	0.3179
700.000.000	0.1738	0.4413	0.7288	0.2835	0.5725	0.4814	1.1099	0.3410	0.7288	0.3410	0.4948	0.1110	0.2732	0.2732
1.000.000.000	0.1573	0.3993	0.6595	0.2502	0.5053	0.4356	1.0045	0.3086	0.6595	0.3086	0.4477	0.0945	0.2327	0.2327

TABELLA E/3

ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
(Articolo 18)

Importo dell'opera	Onorario per ogni 100 lire di importo per lavori edilizi e stradali
Fino ad 1 milione	3.55
Sul di più fino a 3 milioni	2.97
Sul di più fino a 5 milioni	2.37
Sul di più fino a 20 milioni	1.78
Sul di più fino a 50 milioni	1.47
Sul di più fino a 100 milioni	1.04
Sul di più oltre 100 milioni	0.88

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come appresso:

per riparazioni e trasformazione: del 20%;

per aggiunte ed ampliamento: del 10%;

per ordinaria manutenzione: del 60%.

TABELLA F/3

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE (1)
(Articolo 35)

DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALITARIA	Pianta o sezione Per ogni metro quadrato rilevato				Prospetto Per ogni metro quadrato rilevato		
	Rapporto del disegno				Rapporto del disegno		
	1/50	1/100	1/200	1/500	1/50	1/100	1/200
	LIRE						
Per edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari:							
Superficie totale oltre metri quadrati 1.000	630 (27)	490 (21)	350 (15)	210 (9)	1260 (54)	980 (42)	700 (30)
Superficie totale da metri quadrati 999 a 600	700 (30)	560 (24)	435 (18)	280 (12)	1400 (60)	1122 (48)	840 (36)
Superficie totale da metri quadrati 599 a 300	770 (33)	630 (27)	490 (21)	— (—)	1540 (66)	1260 (54)	910 (39)
Superficie totale da metri quadrati 299 e inferiore	1050 (45)	910 (39)	840 (36)	— (—)	1820 (78)	1540 (66)	1190 (51)
Per edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc., prospetti di importanza e complicazione architettonica:							
Superficie totale oltre metri quadrati 1.000	1050 (45)	910 (39)	840 (36)	280 (12)	1820 (78)	1540 (66)	1260 (54)
Superficie totale da metri quadrati 999 a 600	1190 (51)	1050 (45)	980 (42)	350 (15)	2100 (90)	1750 (75)	1400 (60)
Superficie totale da metri quadrati 599 a 300	1330 (57)	1190 (51)	1120 (48)	— (—)	2380 (102)	1960 (84)	1540 (66)
Superficie totale da metri quadrati 299 e inferiore	1540 (66)	1400 (60)	1330 (57)	— (—)	2660 (114)	2170 (93)	1680 (72)

Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria: riduzione del 25% sugli importi risultanti come sopra.

(1) Le cifre in parentesi si riferiscono alla legge originaria istitutiva della tariffa.

TABELLA G/3

ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI (1)
(Articolo 36)

OPERAZIONI	Scala della pianta			
	1 : 50	1 : 100	1 : 200	1 : 500
Pianta delle aree fabbricabili:				
fino a metri quadrati 1.000 al metro quadrato	150 (6,50)	144 (6,20)	135 (5,80)	126 (5,40)
fino a metri quadrati 5.000 al metro quadrato	140 (6,00)	135 (5,80)	123 (5,30)	112 (5,00)
fino a metri quadrati 10.000 ed oltre al metro quadrato	116 (5,00)	98 (4,20)	88 (3,80)	70 (3,00)

Per superfici intermedie: interpolazione lineare.

(1) Le cifre in parentesi si riferiscono alla legge originaria istitutiva della tariffa.

TABELLA H/3

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI (1)
(Articolo 37)

NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO	Rapporto del disegno 1:1000 Compenso per ettaro				
		Addizionali per:			
	Solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	Rilievo e disegno altimetro con tracciamento curvo di livello orizzontale nella planimetria — Equidistanza curve			Calcolo grafico delle superfici
		m 2	m 5	m 10	
	LIRE				
Terreno di normale percorribilità:					
pianura	46.750 (2.000)	28.050 (1.200)	24.418 (960)	18.689 (800)	7.469 (320)
collina	56.100 (2.400)	41.129 (1.760)	33.638 (1.440)	26.169 (1.120)	9.339 (400)
montagna	74.800 (3.200)	46.750 (2.000)	41.129 (1.760)	33.638 (1.440)	11.198 (480)
Terreno accidentato o di difficoltosa percorribilità:					
pianura	65.439 (2.800)	37.389 (1.600)	31.768 (1.360)	28.050 (1.200)	9.339 (400)
collina	74.800 (3.200)	50.468 (2.160)	44.880 (1.920)	35.519 (1.520)	11.198 (480)
montagna	93.500 (4.000)	63.569 (2.720)	52.349 (2.240)	42.999 (1.840)	13.079 (560)
Terreno molto accidentato o di difficile percorribilità:					
pianura	84.150 (3.600)	48.598 (2.080)	41.129 (1.760)	33.176 (1.420)	9.339 (400)
collina	93.500 (4.000)	61.710 (2.640)	52.349 (2.240)	42.999 (1.840)	11.198 (480)
montagna	112.200 (4.800)	74.800 (3.200)	59.829 (2.560)	48.598 (2.080)	13.079 (560)
Piccoli centri urbani (inferiori ai 10.000 abitanti)	149.600 (6.400)				
Centri urbani (aree non fabbricabili)	223.751 (9.600)				

Disegni in scala più grande aumento dal 10 al 20 per cento.

Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza della zona rilevata ed applicando un aumento del 25 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da L. 1.699 a L. 3.399 l'ettometro a seconda della natura e situazioni del terreno.

(1) Le cifre in parentesi si riferiscono alla legge originaria istitutiva della tariffa.

TABELLA I/3

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE			VISITE A PERMESSI MINERARI (1)		
Lire per ettaro di superficie esplorata			Lire per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti		
Fino a ettari 50	L.	280.520	Fino a metri cubi 1.000	L.	584.430
	»	(12.000)		»	(25.000)
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari	»	4.664	Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	»	220
	»	(200)		»	(10)
Per ettaro in più oltre i 100 ettari	»	2.790	Per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000	»	163
	»	(120)		»	(7)
			Per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000	»	116
				»	(5)
			Per ogni metro cubo oltre i 50.000	»	46
				»	(2)

TABELLA L/3

	PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA						
	Piroscafi		Velieri			Motovelieri	
	Carico	Cisterna	Passaggeri	Carico	Cisterna	Carico	Cisterna
Con visita dettagliata per compra-vendita:							
fino a 250 tonnellate di stazza lorda	375 (16,00)	430 (18,40)	448 (19,20)	224 (9,60)	260 (11,20)	280 (12,00)	315 (13,60)
da 250 a 500 tonnellate	335 (14,40)	365 (15,60)	400 (17,20)	185 (8,00)	215 (9,20)	270 (10,00)	270 (11,60)
da 500 a 1.000 tonnellate	299 (12,80)	365 (14,80)	365 (15,60)	150 (6,40)	168 (7,20)	187 (8,00)	215 (9,20)
da 1.000 a 1.500 tonnellate	260 (11,20)	308 (13,20)	317 (13,60)	112 (4,80)	130 (5,60)	140 (6,00)	158 (6,80)
da 1.500 a 2.000 tonnellate	224 (9,60)	260 (11,20)	270 (11,60)	75 (3,20)	84 (3,60)	93 (4,00)	112 (4,80)
da 2.000 a 3.000 tonnellate	187 (8,00)	215 (9,20)	224 (9,60)	37 (1,60)	37 (1,60)	45 (2,00)	55 (2,40)
da 3.000 a 4.000 tonnellate	140 (6,00)	168 (7,20)	168 (7,20)	18 (0,80)	18 (0,80)	28 (1,20)	28 (1,20)
da 4.000 a 5.000 tonnellate	93 (4,00)	93 (4,00)	112 (4,80)	—	—	—	—
da 5.000 a 8.000 tonnellate	45 (2,00)	55 (2,40)	55 (2,40)	—	—	—	—
da 8.000 tonnellate in più	18 (0,80)	18 (0,80)	18 (0,80)	—	—	—	—

Con *visita sommaria* per ordine di autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50 per cento della quota sopraindicata.
Con *visita sommaria* per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40 per cento delle quote sopraindicate.
Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20 per cento delle quote sopraindicate.
Per piroscafi di oltre 16 anni, velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10 per cento.
L'onorario minimo di una stima è di L. 21.252 per i piroscafi, L. 10.626 per i velieri e L. 12.751 per i motovelieri.

(1) Le cifre in parentesi si riferiscono alla legge originaria istitutiva della tariffa.

87A4247

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1987.

Riformulazione del sistema di arrotondamento da applicare ai pagamenti relativi ai certificati di credito del Tesoro emessi dal mese di ottobre 1986 al mese di marzo 1987 e modifica di alcuni segni caratteristici da riportare sui CCT stessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte di conti:

n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT con godimento 1° ottobre 1986;

n. 625397/66-AU-121 del 10 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT con godimento 20 ottobre 1986;

n. 625599/66-AU-122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT con godimento 1° novembre 1986;

n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, recante un'emissione di CCT con godimento 18 novembre 1986;

n. 626091/66-AU-124 del 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT con godimento 1° dicembre 1986;

n. 626376/66-AU-125 del 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT con godimento 19 dicembre 1986;

n. 626534/66-AU-126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1987;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT con godimento 1° febbraio 1987;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT con godimento 18 febbraio 1987;

n. 425810/66-AU-129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT con godimento 1° marzo 1987;

n. 425924/66-AU-130 del 6 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, recante un'emissione di certificati del Tesoro «a sconto» con godimento 18 marzo 1987;

Visti gli articoli 5 e 6 dei cennati decreti ministeriali del 25 settembre 1986, del 24 ottobre 1986, del 25 novembre 1986, del 23 dicembre 1986, del 24 gennaio 1987, del 3 febbraio 1987, del 26 febbraio 1987 e del 6 marzo 1987, nonché l'art. 6 dei suddetti decreti ministeriali del 10 ottobre 1986, del 12 novembre 1986 e del 12 dicembre 1986, con cui si prevede che l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei certificati per pagamento degli interessi e per rimborso del capitale, al netto della ritenuta fiscale prevista dal decreto-legge n. 556 del 1986, venga arrotondato, ove necessario, alle 5 lire più vicine;

Visto, altresì, il quinto comma dell'art. 10 dei citati decreti ministeriali in data 25 settembre 1986, 24 ottobre 1986, 25 novembre 1986, 23 dicembre 1986, 24 gennaio 1987, 3 febbraio 1987 e 26 febbraio 1987, dell'art. 15 dei decreti ministeriali in data 10 ottobre 1986, 12 novembre 1986 e 12 dicembre 1986, nonché dell'art. 17 del decreto ministeriale in data 6 marzo 1987, ove si prevede l'indicazione dell'importo netto degli interessi, oltreché dell'importo lordo, sulla prima cedola dei certificati di credito;

Ritenuta la necessità, al fine di consentire un uniforme trattamento dei titoli in parola, di riferire il sistema di arrotondamento al taglio da lire 1 milione dei certificati, nonché di prevedere su tutte le cedole l'indicazione della aliquota di tassazione, anziché dell'importo netto solo sulla prima cedola;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali in data 25 settembre 1986, 24 ottobre 1986, 25 novembre 1986, 23 dicembre 1986, 24 gennaio 1987, 3 febbraio 1987, 26 febbraio 1987 e 6 marzo 1987, meglio citati nelle premesse, è da intendersi riformulato come segue:

«La Banca d'Italia provvederà al pagamento degli interessi arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 6 dei decreti ministeriali in data 10 ottobre 1986, 12 novembre 1986 e 12 dicembre 1986, meglio citati nelle premesse, recanti emissioni di CCT privi del taglio da lire 1 milione, è da intendersi riformulato come segue:

«La Banca d'Italia provvederà al pagamento degli interessi arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa ad un ipotetico taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti ai vari tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente a tale ipotetico taglio da 1 milione».

Art. 3.

L'art. 6 dei decreti ministeriali in data 25 settembre 1986, 24 ottobre 1986, 25 novembre 1986, 23 dicembre 1986, 24 gennaio 1987, 3 febbraio 1987, 26 febbraio 1987 e 6 marzo 1987, meglio citati nelle premesse, è da intendersi riformulato come segue:

«Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il.. (data di rimborso dei titoli) al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5».

Art. 4.

Il quinto comma dell'art. 10 dei decreti ministeriali in data 25 settembre 1986, 24 ottobre 1986, 25 novembre 1986, 23 dicembre 1986, 24 gennaio 1987, 3 febbraio 1987 e 26 febbraio 1987, dell'art. 15 dei decreti ministeriali in data 10 ottobre 1986, 12 novembre 1986 e 12 dicembre 1986, nonché dell'art. 17 del decreto ministeriale in data 6 marzo 1987, tutti già più volte citati, è da intendersi riformulato e integrato come segue:

«Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dal presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità pure previste nel presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica».

Il decimo comma dei medesimi articoli dei suddetti decreti ministeriali e da intendersi riformulato come segue:

«Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte di conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1987
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 387

87A4381

DECRETO 8 maggio 1987.

Emissione di titoli del Tesoro per 30 miliardi di yen, al tasso di interesse annuo del 4,125% della durata di quattro anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente «Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980» ed in particolare l'art. 5 che dà facoltà al Ministro del tesoro di far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, anche a prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, per destinare le relative disponibilità in parte all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 623/1983, in parte al completamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in parte alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della stessa legge n. 219;

Visto l'art. 6, quinto comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), con il quale il cennato limite massimo di lire 1.720 miliardi, già elevato a lire 2.220 miliardi con legge del 18 aprile 1984, n. 80, e a lire 2.520 miliardi con legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) è stato ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi;

Considerato che, in attuazione delle cennate disposizioni, sono state effettuate operazioni di provvista sul mercato internazionale con un ricavo netto pari a complessive lire 2.190,6 miliardi;

Attesa l'opportunità di ricorrere, per il completamento dei programmi di cui alle menzionate leggi, ad ulteriori prestiti esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, da ultimo modificato con l'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e per le finalità contemplate dalle richiamate disposizioni di legge, è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo nominale di 30 miliardi di yen giapponesi, ad un tasso di interesse annuo pari al 4,125 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel maggio 1988.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di quattro anni, con inizio nel mese di maggio 1987 e scadenza entro il 31 maggio 1991.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore, in tagli del valore nominale di yen giapponesi 1.000.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in yen giapponesi, nella misura del 101,625 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di maggio 1987.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 maggio 1991.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Bank of Tokyo International Limited (B.O.T.) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata dalla B.O.T. che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà alla B.O.T., che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dell'1,625 per cento dell'ammontare nominale del prestito.

Tutte le spese relative all'emissione obbligazionaria, comprese quelle connesse al «rating» delle obbligazioni, saranno a carico della B.O.T.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altra azienda di credito incaricata, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

I titoli saranno quotati alla borsa valori del Lussemburgo.

Art. 10.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1991, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1987
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 288

87A4335

DECRETO 15 maggio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 18 giugno 1986, convertibili, relativamente alle cedole con godimento 18 giugno 1987 e scadenza 18 giugno 1988, sulla quota dei titoli non convertiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, recante un'emissione di CCT convertibili, della durata di sette anni, con godimento 18 giugno 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale da corrispondere sulle cedole con godimento 18 giugno 1987 e scadenza 18 giugno 1988, relativamente alla quota dei succennati certificati di credito di cui non verrà chiesta la conversione in titoli a tasso fisso, ai sensi dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 18 giugno 1988 sui predetti certificati del Tesoro, dovrà essere pari al 9,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla quota dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 18 giugno 1986, emessi per lire 1.000 miliardi, di cui non sarà richiesta la conversione in titoli a tasso fisso, è determinato nella misura del 9,50%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 18 giugno 1988.

La spesa derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

87A4383

DECRETO 15 maggio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali) e 1° giugno 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1987 e scadenza 1° giugno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del

Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1987 e scadenza 1° giugno 1988;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse annuale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile il 1° giugno 1988 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 9,50% per i CCT decennali 1° giugno 1985;
al 9,75% per i CCT decennali 1° giugno 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313993 del 14 maggio 1985 e n. 623322 del 26 maggio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 1988, è determinato nella misura:

del 9,50% per i CCT decennali 1° giugno 1985, emessi per L. 5.000.000.000.000, cedola n. 3;

del 9,75% per i CCT decennali 1° giugno 1986, emessi per L. 2.500.000.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 718.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, analiticamente:

di L. 475.000.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985;

di L. 243.750.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

87A4384

DECRETO 15 maggio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983 (quadriennali e settennali), 1° giugno 1984 (quadriennali e settennali), 1° dicembre 1984 (settennali) e 18 dicembre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1987 e scadenza nel mese di dicembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 716151/66-AU-53 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 dicembre 1985, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1987 e scadenza nel mese di dicembre 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di dicembre 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari al:

5,00% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;
5,50% per i CCT settennali 1° dicembre 1983;
4,90% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;
5,25% per i CCT settennali 1° giugno 1984;
5,00% per i CCT settennali 1° dicembre 1984;
4,70% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 716151 e n. 716152 del 16 novembre 1983, n. 210044 e n. 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984 e n. 321077 del 7 dicembre 1985, meglio cennati nelle

premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1987. è determinato nella misura:

del 5,00% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 5,50% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 8;

del 4,90% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,25% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,00% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 6;

del 4,70% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva di L. 1.022.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 75.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;

di L. 137.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

di L. 73.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

di L. 341.250.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

di L. 325.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

di L. 70.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

87A4382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 aprile 1987.

Revoca del decreto ministeriale 4 aprile 1986 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Il Belvedere di S. Marinella, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 1986 con il quale — a seguito della sentenza del 20 luglio 1985 dichiarativa dello stato d'insolvenza — la società cooperativa a r.l. Il Belvedere di S. Marinella, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianni Mennuni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza del 4 ottobre 1986 — depositata in cancelleria il 26 novembre 1986 — con la quale il tribunale di Roma ha revocato la dichiarazione dello stato d'insolvenza della cooperativa di cui trattasi;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla revoca del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa:

Decreta:

Il decreto ministeriale del 4 aprile 1986 con il quale la società cooperativa Il Belvedere di S. Marinella, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Gianni Mennuni ne è stato nominato commissario liquidatore, è revocato.

Roma, addì 22 aprile 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A4309

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 57,5 miliardi a favore delle regioni interessate per il completamento delle strutture ospedaliere e per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale - residui 1986.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 911/86, per l'esercizio 1987;

Visto l'art. 17, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la delibera CIPE del 14 ottobre 1986, con la quale a valere sulle residue disponibilità 1986 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, viene attribuita alle regioni ivi indicate la somma complessiva di

lire 57,5 miliardi, di cui lire 40 miliardi per le opere di completamento delle strutture ospedaliere e lire 17,5 miliardi per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi di cui alle tabelle, rispettivamente *A* e *B;*

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 40 miliardi, per l'esercizio 1986, è impegnata per le opere di completamento delle strutture ospedaliere, di cui alla tabella *A* allegata alla delibera CIPE citata in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Molise	12.000
Lazio	6.000
Basilicata	22.000
Totale	40.000

Art. 2.

La somma complessiva di lire 17,5 miliardi, per l'esercizio 1986, è impegnata per le sigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla tabella *B* allegata alla delibera CIPE citata in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Piemonte	1.665
Lombardia	2.568
Veneto	2.000
Umbria	1.000
Lazio	3.000
Abruzzo	2.000
Campania	2.720
Puglia	1.167
Sicilia	600
Sardegna	780
Totale	17.500

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 57,5 miliardi graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1987, in conto residui 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230

87A4316

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 maggio 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 concernente la disciplina della pesca subacquea professionale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 128, 128-*bis,* 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 16 febbraio 1979, concernente l'istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale;

Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1981, n. 180 ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 citato;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 1986, concernente la disciplina della pesca subacquea professionale;

Visto il conforme parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare espresso nella riunione del 16 aprile 1987;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 è sostituito dal seguente:

«Le bombole utilizzate per l'attività di pesca subacquea professionale con l'ausilio di autorespiratori debbono essere conformi alle norme contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 17 maggio 1978 e successive integrazioni e modificazioni.

Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei professionali legati all'imbarca-

zione da «cordone ombelicale» devono essere ritenute idonee dal Registro italiano navale ed avere:

a) un compressore d'aria, che possa operare anche quando l'imbarcazione non sia in navigazione, munito di valvole di sicurezza e corredato di aspirazione dell'aria nonché di filtri sull'aria compressa prodotta. L'azionamento dello stesso dovrebbe essere comandato da pressostato in maniera da mantenere il serbatoio di cui in *b)* sempre carico;

b) un serbatoio d'aria di capacità sufficiente a provvedere, in caso di avaria al compressore, aria in quantità sufficiente all'emersione tenuto conto della sosta di decompressione da effettuare in conseguenza della profondità alla quale si prevede di operare e munito di valvola di sicurezza e collaudato;

c) una valvola o delle valvole riduttrici di pressione corredate di valvole di sicurezza su tubo flessibile di sufficiente robustezza completo di idoneo boccaglio all'estremità e corredato di manometri».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 è modificato come segue:

«L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione è rinnovata ogni anno dietro presentazione del certificato di cui al punto 3), ovvero dell'art. 5».

Art. 3.

L'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 è modificato come segue:

«Il capo del compartimento marittimo, qualora necessario per regolare lo sforzo di pesca, può stabilire con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale:

1) il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento;

2) il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale;

3) i periodi di divieto della pesca subacquea professionale».

Art. 4.

L'art. 10 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 è sostituito dal seguente:

«Coloro che abbiano esercitato in modo continuativo la pesca subacquea professionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono ottenere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, l'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale purché abbiano i requisiti di cui al punto 3) del precedente art. 4, ovvero dell'art. 5.

Per il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni si applicano le norme di cui all'art. 4».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1987

Il Ministro: DEGAN

APPENDICE

TESTO AGGIORNATO

del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 come modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1987

AVVERTENZA: Le parti del decreto 20 ottobre 1986, modificate o sostituite dal decreto ministeriale 2 maggio 1987, sono in carattere corsivo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 128, 128-*bis*, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 16 febbraio 1979, concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 luglio 1981, ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 citato;

Considerato che l'art. 55 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'autorizzazione alla pesca professionale subacquea;

Sentita la commissione medica centrale di secondo grado presso il Ministero della marina mercantile, che nella riunione del 12 dicembre 1985 ha espresso parere favorevole;

Visti i conformi pareri della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del comitato nazionale per la conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare espressi nelle riunioni del 29 maggio 1986 e 16 aprile 1987;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 128, 128-*bis*, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo del compartimento marittimo può autorizzare la pesca subacquea professionale con limite massimo d'immersione fino a m — 20, ovvero senza limite massimo d'immersione.

Art. 2.

I pescatori subacquei professionali esercitano la loro attività solamente nell'ambito del compartimento che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3.

Le bombole utilizzate per l'attività di pesca subacquea professionale con l'ausilio di autorespiratori debbono essere conformi alle norme contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 17 maggio 1978 e successive integrazioni e modificazioni.

Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei professionali legati all'imbarcazione da «cordone ombelicale» devono essere ritenute idonee dal Registro italiano navale ed avere:

a) *un compressore d'aria, che possa operare anche quando l'imbarcazione non sia in navigazione, munito di valvole di sicurezza e corredato di aspirazione dell'aria nonché di filtri sull'aria compressa prodotta. L'azionamento dello stesso dovrebbe essere comandato da pressostato in maniera da mantenere il serbatoio di cui in* b) *sempre carico;*

b) *un serbatoio d'aria di capacità sufficiente a provvedere, in caso di avaria al compressore, aria in quantità sufficiente all'emersione tenuto conto della sosta di decompressione da effettuare in conseguenza della profondità alla quale si prevede di operare e munito di valvola di sicurezza e collaudato;*

c) *una valvola o delle valvole riduttrici di pressione corredate di valvola di sicurezza su tubo flessibile di sufficiente robustezza completo di idoneo boccaglio all'estremità e corredato di manometri.*

Art. 4.

L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale viene rilasciata a condizione che i richiedenti siano:

1) iscritti nel registro dei pescatori professionali a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;

2) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art. 3 punto 6 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole ritenute dal capo di compartimento idonei a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina militare in qualità di sommozzatore od incursore, o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della polizia di Stato o dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore;

3) in possesso dei requisiti fisici, indicati nella scheda allegata al presente decreto, accertati dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento marittimo;

4) di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m — 20, ovvero non superiore a 35 anni per autorizzazioni senza limite massimo d'immersione.

L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione è rinnovata ogni anno dietro presentazione del certificato di cui al punto 3), ovvero dell'art. 5.

Art. 5.

Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione a m -20 il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13*b, c, d, e, f, g, h, i,* e dovrà sostenere un colloquio finale.

Art. 6.

Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, presso la commissione costituita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979.

Art. 7.

Il richiedente dovrà presentare alla capitaneria di porto domanda in carta bollata unitamente a:

1) documento comprovante l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali;

2) certificato medico d'idoneità;

3) n. 2 fotografie di cui una autenticata.

Art. 8.

Il capo del compartimento marittimo, qualora necessario per regolare lo sforzo di pesca, può stabilire con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale:

1) il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento;

2) il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale;

3) i periodi di divieto della pesca subacquea professionale.

Art. 9.

La pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto i coltelli, i retini ed i rastrelli normali.

Art. 10.

Coloro che abbiano esercitato in modo continuativo la pesca subacquea professionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono ottenere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, *l'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale purché abbiano i requisiti di cui al punto 3) del precedente art. 4, ovvero dell'art. 5.*

Per il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni si applicano le norme di cui all'art. 4.

Art. 11.

Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla pesca nelle acque del mare territoriale.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

87A4307

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 maggio 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 6 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di diciotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Volterra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Volterra;

sono state dichiarate estinte diciotto chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 6 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sessantacinque chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI FIRENZE

19. Comune di Castelfiorentino, chiesa parrocchiale detta anche arcipretale di S. Maria Assunta a Castelnuovo d'Elsa, con sede in 50050 Castelnuovo d'Elsa.

20. Comune di Gambassi, chiesa parrocchiale nota anche come chiesa propositura dei SS. Iacopo e Stefano in Gambassi, con sede in 50050 Gambassi.

21. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale nota anche come chiesa prioria di S. Niccolò a Tonda, con sede in 50050 Montaione.

22. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Sughera, con sede in 50050 Sughera di Montaione.

PROVINCIA DI GROSSETO

23. Comune di Montieri, chiesa parrocchiale o Pievania di S. Biagio in Gerfalco, con sede in 58020 Gerfalco.

24. Comune di Montieri, chiesa parrocchiale detta anche chiesa arcipretale dei SS. Michele e Paolo in Montieri, con sede in 58026 Montieri.

25. Comune di Monterotondo Marittimo, chiesa parrocchiale nota anche come propositura di S. Lorenzo martire in Monterotondo Marittimo, con sede in 58025 Monterotondo Marittimo.

PROVINCIA DI LIVORNO

26. Comune di Bibbona, chiesa parrocchiale di S. Ilario a Bibbona, con sede in 57020 Bibbona.

27. Comune di Cecina, chiesa parrocchiale dei SS. Giuseppe e Leopoldo a Cecina, con sede in 57023 Cecina.

PROVINCIA DI PISA

28. Comune di Castelnuovo V.C., chiesa parrocchiale detta anche arcipretale di S. Salvatore in Castelnuovo V.C., con sede in 56041 Castelnuovo V.C.

29. Comune di Castelnuovo V.C., chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Leccia, con sede in 56040 Leccia.

30. Comune di Castelnuovo V.C., chiesa parrocchiale nota anche come chiesa arcipretale dei SS. Iacopo e Filippo in Montecastelli Pisano, con sede in 56040 Montecastelli Pisano.

31 Comune di Castelnuovo V.C., chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Sasso Pisano, con sede in 56040 Sasso Pisano.

32. Comune di Chianni, chiesa parrocchiale detta anche chiesa propositura di S. Donato in Chianni, con sede in 56030 Chianni.

33. Comune di Guardistallo, chiesa parrocchiale detta anche chiesa propositura dei SS. Lorenzo e Agata in Guardistallo, con sede in 56040 Guardistallo.

34. Comune di Laiatico, chiesa parrocchiale nota anche come chiesa arcipretura di S. Michele Arcangelo in Orciatico, con sede in 56030 Orciatico.

35. Comune di Montecatini V.C., chiesa parrocchiale nota anche come chiesa pievania di S. Lorenzo a Gello, con sede in 56040 Gello.

36. Comune di Montecatini V.C., chiesa parrocchiale di S. Biagio a Montecatini V.C., con sede in 56040 Montecatini V.C

37. Comune di Montecatini V.C., chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania di S. Giovanni Battista a Querceto, con sede in 56040 Querceto.

38. Comune di Montecatini V.C., chiesa parrocchiale di S. Martino alla Sassa, con sede in 56040 Sassa.

39. Comune di Montescudaio, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Montescudaio, con sede in 56040 Montescudaio.

40. Comune di Palaia, chiesa parrocchiale detta anche chiesa arcipretura di S. Maria Assunta in Montefoscoli, con sede in 56030 Montefoscoli.

41 Comune di Peccioli, chiesa parrocchiale di S. Giorgio detta anche chiesa prioria di S. Giorgio in Cedri, con sede in 56030 Fabbrica di Cedri.

42. Comune di Peccioli, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Fabbrica di Peccioli, con sede in 56030 Fabbrica.

43. Comune di Peccioli, chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania dei SS. Germano e Prospero a Ghizzano, con sede in 56030 Ghizzano.

44. Comune di Peccioli, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Libbiano, con sede in 56030 Libbiano di Peccioli.

45. Comune di Peccioli, chiesa parrocchiale nota anche come chiesa prepositura di S. Verano a Peccioli, con sede in 56030 Peccioli.

46. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale detta anche pievania dei SS. Simone e Giuda in Libbiano, con sede in 56045 Libbiano di Pomarance.

47. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo in Lustignano, con sede in 56040 Lustignano.

48. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Micciano, con sede in 56045 Micciano.

49. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale detta anche chiesa propositura di S. Giovanni Battista in Pomarance, con sede in 56045 Pomarance.

50. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale di S. Dalmazio in S. Dalmazio, con sede in 56040 S. Dalmazio.

51 Comune di Terricciola, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Morrona, con sede in 56030 Morrona.

52. Comune di Terricciola, chiesa parrocchiale nota come chiesa arcipretale di S. Donato a Terricciola, con sede in 56030 Terricciola.

53. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale cattedrale di S. Maria Assunta in Volterra, con sede in 56048 Volterra.

54. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Agostino in Volterra, con sede in 56048 Volterra.

55. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Alessandro in Volterra, con sede in 56048 Volterra.

56. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Francesco in Volterra, con sede in 56048 Volterra.

57. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista Decollato in Villamagna, con sede in 56040 Villamagna.

58. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale detta anche chiesa prioria di S. Stefano in S. Giusto in Volterra, con sede in 56048 Volterra.

59. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Pietro in S. Lazzaro a Volterra, con sede in 56048 Volterra.

PROVINCIA DI SIENA

60. Comune di Casole d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Maria a Casole d'Elsa, con sede in 53031 Casole d'Elsa.

61 Comune di Casole d'Elsa, chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania dei SS. Lorenzo e Andrea a Monteguidi, con sede in 53030 Monteguidi.

62. Comune di Radicondoli, chiesa parrocchiale detta anche chiesa plebana di S. Maria Assunta in Belforte, con sede in 53030 Belforte.

63. Comune di Radicondoli, chiesa parrocchiale di S. Niccolò Vescovo a Elci, con sede in 53030 Elci.

64. Comune di Radicondoli, chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania di S. Sisto Papa a Montingegnoli, con sede in 53030 Montingegnoli.

65. Comune di S. Gimignano, chiesa parrocchiale detta anche chiesa arcipretale di S. Maria Assunta a Cellole, con sede in 53037 Cellole.

L'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle sessantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti cinquantaquattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

PROVINCIA DI FIRENZE

8. Comune di Castelfiorentino. Castelnuovo d'Elsa: alla chiesa parrocchiale detta anche arcipretale di S. Maria Assunta, con sede in 50050 Castelnuovo d'Elsa, la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 50050 Castelnuovo d'Elsa.

9. Comune di Gambassi. Gambassi Terme: alla chiesa parrocchiale nota anche come chiesa propositura dei SS. Iacopo e Stefano in Gambassi, con sede in 50050 Gambassi, la parrocchia dei SS. Iacopo e Stefano, con sede in 50050 Gambassi Terme.

10. Comune di Montaione. Tonda: alla chiesa parrocchiale nota anche come chiesa prioria di S. Niccolò a Tonda, con sede in 50050 Montaione, la parrocchia di S. Niccolò vescovo, con sede in 50050 Tonda.

11. Comune di Montaione. Sughera: alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Sughera, con sede in 50050 Sughera di Montaione, la parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 50050 Sughera.

PROVINCIA DI GROSSETO

12. Comune di Montieri Gerfalco: alla chiesa parrocchiale o pievania di S. Biagio in Gerfalco, con sede in 58020 Gerfalco, la parrocchia di S. Biagio, con sede in 58020 Gerfalco.

13. Comune di Montieri. Montieri: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa arcipretale dei SS. Michele e Paolo in Montieri, con sede in 58026 Montieri, la parrocchia dei SS. Michele e Paolo, con sede in 58026 Montieri.

14. Comune di Monterotondo. Marittimo Monterotondo Marittimo: alla chiesa parrocchiale nota anche come propositura di S. Lorenzo Martire in Monterotondo Marittimo, con sede in 58025 Monterotondo Marittimo, la parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 28025 Monterotondo Marittimo.

PROVINCIA DI LIVORNO

15. Comune di Bibbona. Bibbona: alla chiesa parrocchiale di S. Ilario a Bibbona, con sede in 57020 Bibbona, la parrocchia di S. Ilario, sita in 57020 Bibbona.

16. Comune di Cecina. Cecina: alla chiesa parrocchiale dei SS. Giuseppe e Leopoldo a Cecina, con sede in 57023 Cecina, la parrocchia dei SS. Giuseppe e Leopoldo, sita in 57023 Cecina.

PROVINCIA DI PISA

17. Comune di Castelnuovo V. C.. Castelnuovo V. C.: alla chiesa parrocchiale detta anche arcipretale di S. Salvatore in Castelnuovo V. C., con sede in 56041 Castelnuovo V. C., la parrocchia del SS. Salvatore, sita in 56401 Castelnuovo V. C.

18. Comune di Castelnuovo V. C.. Leccia: alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 56040 Leccia, la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 56040 La Leccia.

19. Comune di Castelnuovo V. C.. Montecastelli Pisano: alla chiesa parrocchiale nota anche come chiesa arcipretale dei SS. Jacopo e Filippo in Montecastelli Pisano, con sede in 56040 Montecastelli Pisano, la parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, sita in 56040 Montecastelli Pisano.

20. Comune di Castelnuovo V. C.. Sasso Pisano: alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Sasso Pisano, con sede in 56040 Sasso Pisano, la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 56040 Sasso Pisano.

21. Comune di Chianni. Chianni: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa propositura di S. Donato in Chianni, con sede in 56030 Chianni, la parrocchia di S. Donato, sita in 56030 Chianni.

22. Comune di Guardistallo. Guardistallo: chiesa parrocchiale detta anche chiesa propositura dei SS. Lorenzo e Agata in Guardistallo con sede in 56040 Guardistallo, la parrocchia dei SS. Lorenzo e Agata, sita in 56040 Guardistallo.

23. Comune di Lajatico. Orciatico: alla chiesa parrocchiale nota anche come chiesa arcipretura di S. Michele Arcangelo in Orciatico, con sede in 56030 Orciatico, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 56030 Orciatico.

24. Comune di Montecatini V. C. Gello: alla chiesa parrocchiale nota anche come chiesa pievania di S. Lorenzo a Gello, con sede in 56040 Gello, la parroccchia di S. Lorenzo Martire, sita in 56040 Gello.

25. Comune di Montecatini V. C. Montecatini V. C.: alla chiesa parrocchiale di S. Biagio a Montecatini V. C., con sede in 56040 Montecatini V. C., la parrocchia di S. Biagio, sita in 56040 Montecatini V. C.

26. Comune di Montecatini V.C. Castelcerqueto: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania di S. Giovanni Battista a Querceto, con sede in 56040 Querceto, la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 56040 Castelquerceto.

27. Comune di Montecatini V.C. La Sassa: alla chiesa parrocchiale di S. Martino alla Sassa, con sede in 56040 Sassa, la parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 56040 La Sassa.

28. Comune di Montescudaio. Montescudaio: alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di Montescudaio, con sede in 56040 Montescudaio, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 56040 Montescudaio.

29. Comune di Palaia. Montefoscoli: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa arcipretura di S. Maria Assunta in Montefoscoli, con sede in 56030 Montefoscoli, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 56030 Montefoscoli.

30. Comune di Peccioli. Cedri: alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio detta anche chiesa prioria di S. Giorgio in Cedri, con sede in 56030 Fabbrica Cedri, la parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 56040 Cedri.

31. Comune di Peccioli. Fabbrica: alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Fabbrica di Peccioli, con sede in 56030 Fabbrica, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 56030 Fabbrica.

32. Comune di Peccioli. Ghizzano: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania dei SS. Germano e Prospero a Ghizzano, con sede in 56030 Ghizzano, la parrocchia dei Santi Germano e Prospero, sita in 56030 Ghizzano.

33. Comune di Peccioli. Libbiano: alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Libbiano, con sede in 56030 Libbiano di Peccioli, la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 56030 Libbiano di Peccioli.

34. Comune di Peccioli. Peccioli: alla chiesa parrocchiale nota come anche chiesa prepositura di S. Verano a Peccioli, con sede in 56037 Peccioli, la parrocchia di S. Verano, sita in 56037 Peccioli.

35. Comune di Pomarance. Libbiano: alla chiesa parrocchiale detta anche pievania dei SS. Simone e Giuda in Libbiano, con sede in 56045 Libbiano di Pomarance, la parrocchia dei SS. Simone e Giuda, sita in 56045 Libbiano di Pomarance.

36. Comune di Pomarance. Lustignano: alla chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo in Lustignano, con sede in 56040 Lustignano, la parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 56040 Lustignano.

37. Comune di Pomarance. Micciano: alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Micciano, con sede in 56045 Micciano, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 56045 in Micciano.

38. Comune di Pomarance. Pomarance: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa propositura di S. Giovanni Battista in Pomarance, con sede in 56045. Pomarance, la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 56045 Pomarance.

39. Comune di Pomarance. S. Dalmazio: alla chiesa parrocchiale di S. Dalmazio in S. Dalmazio, con sede in 56040 S. Dalmazio, la parrocchia di S. Dalmazio, sita in 56040 S. Dalmazio.

40. Comune di Terricciola. Morrona: alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Morrona, con sede in 56030 Morrona, la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 56030 Morrona.

41. Comune di Terricciola. Terricciola: alla chiesa parrocchiale nota anche come chiesa arcipretale di S. Donato a Terricciola, con sede in 56030 Terricciola, la parrocchia di S. Donato, sita in 56030 Terricciola.

42. Comune di Volterra. Basilica cattedrale: alla chiesa parrocchiale cattedrale di S. Maria Assunta in Volterra, con sede in 56048 Volterra, la parrocchia Basilica cattedrale, sita in 56048 Volterra.

43. Comune di Volterra. S. Agostino: alla chiesa parrocchiale di S. Agostino in Volterra, con sede in 56048 Volterra, la parrocchia di S. Agostino, sita in 56048 Volterra.

44. Comune di Volterra. S. Alessandro: alla chiesa parrocchiale di S. Alessandro, con sede in 56048 Volterra, la parrocchia di S. Alessandro, sita in 56048 Volterra.

45. Comune di Volterra. S. Francesco: alla chiesa parrocchiale di S. Francesco in Volterra, con sede in 56048 Volterra, la parrocchia di S. Francesco Santuario Mariano, sita in 56048 Volterra.

46. Comune di Volterra. Villamagna: alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista Decollato in Villamagna, con sede in 56040 Villamagna, la parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato, sita in 56040 Villamagna.

47. Comune di Volterra. S. Giusto: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa prioria di S. Stefano in S. Giusto in Volterra, con sede in 56048 Volterra, la parrocchia di S. Giusto, sita in 56048 Volterra.

48. Comune di Volterra. S. Pietro in S. Lazzaro: alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in S. Lorenzo a Volterra, con sede in 56048 Volterra, la parrocchia di S. Pietro in S. Lazzaro, sita in 56048 Volterra.

PROVINCIA DI SIENA

49. Comune di Casole d'Elsa. Casole d'Elsa: alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Casole d'Elsa, con sede in 53031 Casole d'Elsa, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53031 Casole d'Elsa.

50. Comune di Casole D'Elsa. Monteguidi: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania di S. Lorenzo e S. Andrea a Monteguidi, con sede in 53030 Monteguidi, la parrocchia dei SS. Lorenzo e Andrea, sita in 53030 Monteguidi.

51. Comune di Radicondoli. Belforte: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa plebana di S. Maria Assunta in Belforte, con sede in 53030 Belforte, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53030 Belforte.

52. Comune di Radicondoli. Montingegnoli: alla chiesa parrocchiale di S. Niccolò Vescovo a Elci, con sede in 53030 Elci, la parrocchia di S. Sisto Papa, sita in 53030 Montingegnoli.

53. Comune di Radicondoli. Montingegnoli: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa pievania di S. Sisto Papa a Montingegnoli, con sede in 53030 Montingegnoli, la parrocchia di S. Sisto Papa, sita in 53030 Montingegnoli.

54. Comune di S. Gimignano. Cellole Libbiano: alla chiesa parrocchiale detta anche chiesa arcipretale di S. Maria Assunta a Cellole, con sede in 53037 Cellole, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53037 Cellole-Libbiano.

Roma, addì 12 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4246

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 maggio 1987.

Interventi nel comune di Scalea colpito dal terremoto del 21 marzo 1982. (Ordinanza n. 977/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, concernente interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1982, n. 121, con il quale sono stati individuati i comuni della regione Basilicata, Calabria e Campania, danneggiati dal citato evento sismico;

Vista la propria ordinanza n. 572/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1985, n. 184, concernente disposizioni per il completamento delle attività di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del marzo 1982, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza n. 855/FPC/ZA del 17 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1987, n. 3;

Visto il comma 14 dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che prevede il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1982;

Vista la nota n. 1913 del 26 febbraio 1987 con la quale il comune di Scalea ha richiesto la somma di L. 8.030.000.000 occorrente per la riparazione dei danni a seguito all'evento sismico del 21 marzo 1982, nonché la nota n. 3932 del 27 aprile 1987 con la quale il medesimo comune ha inviato copia della relazione tecnica e di parte degli elaborati per il restauro del fabbricato denominato «Palazzo dei Principi»;

Ravvisata la necessità, anche a seguito di sopralluogo, di dare precedenza ai lavori di ristrutturazione statica del citato «Palazzo dei Principi», di demolizione di ruderi nel centro storico, di ripristino della rete fognaria e viabilità sempre nel centro storico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata al comune di Scalea la somma di L. 3.000.000.000 così ripartita: L. 1.800.000.000 per i lavori di ristrutturazione statica del fabbricato comunale denominato «Palazzo dei Principi»; L. 300.000.000 per la demolizione dei ruderi pericolanti nel centro storico; L. 500.000.000 per il ripristino della rete fognaria nel centro storico; L. 400.000.000 per la sistemazione della viabilità sempre nel centro storico.

La somma di cui al comma precedente è posta a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

Il sindaco di Scalea è delegato all'esecuzione delle opere indicate nel precedente art. 1, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche.

Per tali opere è esclusa la revisione dei prezzi ai sensi dell'ordinanza n. 732/FPC/ZA del 21 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1986, n. 123.

I lavori dovranno essere terminati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

L'ufficio del genio civile di Cosenza è delegato all'approvazione dei progetti, al visto sui certificati di pagamento e all'alta vigilanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A4318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 marzo 1987, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimenti di Chiusa San Michele (Torino) a decorrere dal 27 dicembre 1984:

periodo: dal 29 giugno 1985 al 23 ottobre 1985;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimenti di Chiusa San Michele (Torino) a decorrere dal 27 dicembre 1984:

periodo: dal 24 ottobre 1985 al 21 aprile 1986;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimenti di Chiusa San Michele (Torino) a decorrere dal 27 dicembre 1984:

periodo: dal 22 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimenti di Chiusa San Michele (Torino) a decorrere dal 27 dicembre 1984:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 16 gennaio 1987;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Val Gab*, con sede in Avio (Trento) e stabilimenti di Avio (Trento) a decorrere dal 23 gennaio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1986 al 29 ottobre 1986;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Val Gab*, con sede in Avio (Trento) e stabilimenti di Avio (Trento) a decorrere dal 23 gennaio 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1986 al 27 gennaio 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Lamec*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimenti di Nocera Inferiore (Salerno) a decorrere dal 6 settembre 1985:

periodo: dal 13 settembre 1986 all'11 marzo 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Siccet*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società Laboratorio Scuola S. Benedetto*, con sede in Subiaco (Roma) e stabilimenti di Subiaco (Roma), a decorrere dal 22 settembre 1986:

periodo: dal 20 marzo 1987 al 26 giugno 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimenti di Tivoli (Roma), a decorrere dal 1° febbraio 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1987 al 5 agosto 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 dicembre 1986.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. M.C.M. Minturno Contenitori Metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimenti di Scauri di Minturno (Latina), a decorrere dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 25 giugno 1986 al 30 settembre 1986;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. M.C.M. Minturno Contenitori Metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimenti di Scauri di Minturno (Latina), a decorrere dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Toscoceramica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimenti di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 16 maggio 1986:

periodo: dal 13 novembre 1986 al 15 febbraio 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dal 20 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Toscoceramica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimenti di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 16 maggio 1986:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 maggio 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dal 20 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Icap Prefabbricati*, con sede in Firenze e stabilimenti di San Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 9 marzo 1986:

periodo: dal 14 settembre 1986 al 13 dicembre 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Icap Prefabbricati*, con sede in Firenze e stabilimenti di San Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 9 marzo 1986:

periodo: dal 14 dicembre 1986 al 13 marzo 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. C.B.S. Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Milano e stabilimenti di Sora (Frosinone), a decorrere dal 3 marzo 1986:

periodo: dal 9 dicembre 1986 al 9 marzo 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. C.B.S. Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Milano e stabilimenti di Sora (Frosinone), a decorrere dal 3 giugno 1986:

periodo: dal 10 marzo 1987 al 7 giugno 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Acerbi Veicoli Industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimenti di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), a decorrere dall'11 dicembre 1985:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 16 settembre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Acerbi Veicoli Industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimenti di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), a decorrere dall'11 dicembre 1985:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 15 dicembre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Com*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimenti di Tavagnacco (Udine), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 31 gennaio 1986 al 29 maggio 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. In. Vi.R.* con sede in Torino e stabilimenti di Brandizzo (Torino), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 24 luglio 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 25 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. In. Vi.R.* con sede in Torino e stabilimenti di Brandizzo (Torino), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 25 luglio 1986 al 22 ottobre 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 25 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torre ing. Francesco & C.* con sede in Torino, e stabilimenti di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1985:

periodo: dal 16 novembre 1985 al 14 febbraio 1986;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torre ing. Francesco & C* con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1985:

periodo: dal 15 febbraio 1986 al 15 maggio 1986;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torre ing. Francesco & C* con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1985:

periodo: dal 16 maggio 1986 all'11 novembre 1986;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Valdadige Coperture*, con sede in Verona e stabilimenti di Quaranti (Asti), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 14 luglio 1986 al 17 ottobre 1986;
CIPI 28 marzo 1985: dal 12 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Valdadige Coperture*, con sede in Verona e stabilimenti di Quaranti (Asti), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 18 ottobre 1986 al 15 gennaio 1987;
CIPI 28 marzo 1985: dal 12 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Fimet*, con sede in Torino e stabilimenti di Bra (Cuneo) e Torino, a decorrere dal 7 gennaio 1986:

periodo: dal 10 luglio 1986 al 13 ottobre 1986;
CIPI 28 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Fimet*, con sede in Torino e stabilimenti di Bra (Cuneo) e Torino, a decorrere dal 7 gennaio 1986:

periodo: dal 14 ottobre 1986 all'11 gennaio 1987;
CIPI 28 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Ala ex Fortuna Sud*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 7 gennaio 1987 al 7 aprile 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Ala ex Fortuna Sud*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dall'8 aprile 1987 al 6 luglio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Ve.Ma.* con sede in Mestrino (Padova) e stabilimenti di Mestrino (Padova), a decorrere dal 30 gennaio 1986:

periodo: dal 3 agosto 1986 al 5 novembre 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 9 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Ve.Ma.* con sede in Mestrino (Padova) e stabilimenti di Mestrino (Padova), a decorrere dal 30 gennaio 1986:

periodo: dal 6 novembre 1986 al 4 febbraio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 9 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Ariflex*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti di Alessandria e Caronno Pertusella (Varese), a decorrere dal 28 dicembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1986 al 3 ottobre 1986;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Silm Italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimenti di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Silm Italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimenti di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 29 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Sevi*, con sede in Laion (Bolzano) e stabilimenti di Laion (Bolzano), a decorrere dal 15 settembre 1985:

periodo: dal 25 marzo 1986 al 27 giugno 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Sevi*, con sede in Laion (Bolzano) e stabilimenti di Laion (Bolzano), a decorrere dal 15 settembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1986 al 25 settembre 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Pagnoni*, con sede in Monza (Milano) e stabilimenti di Monza (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 4 ottobre 1986;
CIPI 26 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Cibus*, con sede in Cazzago San Martino (Brescia) e stabilimenti di Cazzago San Martino (Brescia), a decorrere dal 24 gennaio 1986:

periodo: dal 26 luglio 1986 al 24 ottobre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 26 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Cibus*, con sede in Cazzago San Martino (Brescia) e stabilimenti di Cazzago San Martino (Brescia), a decorrere dal 24 gennaio 1986:

periodo: dal 25 ottobre 1986 al 22 gennaio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 26 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Officine Monfalconesi e Passero & C.*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimenti di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 17 aprile 1983:

periodo: dal 19 ottobre 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Officine Monfalconesi e Passero & C.*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimenti di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 17 aprile 1983:

periodo: dal 22 gennaio 1987 al 21 aprile 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. I.S.M.E.T. - Ind. Stampaggi Mat. Termoindurenti*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 21 aprile 1986:

periodo: dal 23 ottobre 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 9 febbraio 1983: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. I.S.M.E.T. - Ind. Stampaggi Mat. Termoindurenti*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 21 aprile 1986:

periodo: dal 22 gennaio 1987 al 21 aprile 1987;
CIPI 9 febbraio 1983: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Refrattari Capasso Carlo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli), a decorrere dal 13 marzo 1986:

periodo: dal 18 settembre 1986 al 17 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Refrattari Capasso Carlo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimenti di Arzano (Napoli), a decorrere dal 13 marzo 1986:

periodo: dal 18 dicembre 1986 al 17 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cainelli Tullio*, con sede in Volano (Trento) e stabilimenti di Volano (Trento), a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dall'8 agosto 1986 al 6 novembre 1986;
CIPI 28 marzo 1984: dal 7 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cainelli Tullio*, con sede in Volano (Trento) e stabilimenti di Volano (Trento), a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 7 novembre 1986 al 4 febbraio 1987;
CIPI 28 marzo 1984: dal 7 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimenti di Lavis (Trento), a decorrere dal 12 gennaio 1986:

periodo: dal 15 luglio 1986 al 19 ottobre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimenti di Lavis (Trento), a decorrere dal 12 gennaio 1986:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 17 gennaio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimenti di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 18 settembre 1986 al 20 dicembre 1986;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimenti di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 21 dicembre 1986 al 20 marzo 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Effe.Bi.Meccanica*, con sede in Ala (Trento) e stabilimenti di Ala (Trento), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 1° aprile 1986 all'11 luglio 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Effe.Bi.Meccanica*, con sede in Ala (Trento) e stabilimenti di Ala (Trento), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 12 luglio 1986 al 10 ottobre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Pietro Rosa & Figli*, con sede in Maniago (Pordenone) e stabilimenti di Maniago (Pordenone), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 4 novembre 1986 al 6 febbraio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Pietro Rosa & Figli*, con sede in Maniago (Pordenone) e stabilimenti di Maniago (Pordenone), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1987 al 7 maggio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Oxicolor*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimenti di Mezzolombardo (Trento), a decorrere dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 19 luglio 1986 al 23 ottobre 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Oxicolor*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimenti di Mezzolombardo (Trento), a decorrere dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 24 ottobre 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Refradige*, con sede in Milano e stabilimenti di Mezzocorona (Trento), a decorrere dal 10 gennaio 1986:

periodo: dal 12 luglio 1986 al 16 ottobre 1986;
CIPI 8 agosto 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Refradige*, con sede in Milano e stabilimenti di Mezzocorona (Trento), a decorrere dal 10 gennaio 1986:

periodo: dal 17 ottobre 1986 al 14 gennaio 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Grafico*, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 26 giugno 1977:

periodo: dal 12 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
CIPI 16 ottobre 1979 con effetto dal 1° giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 21 novembre 1979.

64) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Meccanico*, operanti in area industriale di Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982:

periodo: dal 27 dicembre 1986 al 24 giugno 1987;
CIPI 4 febbraio 1983 con effetto dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 18 febbraio 1983.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Arcolor*, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e stabilimenti di Pontecorvo (Frosinone), a decorrere dal 19 febbraio 1984:

periodo: dal 15 maggio 1986 al 12 agosto 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimenti di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimenti di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 22 febbraio 1984:

periodo: dal 16 novembre 1986 al 13 maggio 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 luglio 1985.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone, a decorrere dal 28 aprile 1984:

periodo: dal 26 luglio 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Richardson*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone, a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Fonderia Novese*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimenti di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 23 agosto 1986 al 18 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dall' 11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino, a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 20 febbraio 1987;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Meldola (Forlì), a decorrere dal 24 giugno 1984:

periodo: dal 29 marzo 1985 al 26 giugno 1985;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. C.M.P. - Compagnia Mediterranea di Prospezioni*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma, a decorrere dal 4 novembre 1984:

periodo: dal 5 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Editrice Sarda*, con sede in Sassari e stabilimenti di Sassari, a decorrere dal 19 ottobre 1984:

periodo: dal 17 aprile 1987 al 15 luglio 1987;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

75) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Legno - Mobili*, operanti in comune di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 12 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
CIPI 19 dicembre 1985 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 maggio 1986.

76) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Legno - Mobili*, operanti in comune di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 13 febbraio 1985:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 agosto 1987;
CIPI 19 dicembre 1985 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1987, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 16 gennaio al 14 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1987, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.n.c. Esposito Salvatore di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 1° febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1987, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Esposito Salvatore di Napoli è prolungata fino al 2 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1987, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 giugno 1979 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata dal 28 dicembre 1985 al 25 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1987, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 giugno 1979 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata dal 26 giugno 1986 al 22 dicembre 1986.

87A4087

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgoiasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 157,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1987 rispetto ad aprile 1986 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1987 rispetto ad aprile 1985 risulta pari a più 11,1 (undicivirgolauno).

87A4354

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. **197.**

Determinazione dei tassi agevolati per l'edilizia residenziale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto-legge n. 9/1982 convertito, con modificazione, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 457/78 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E. previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera, su proposta del C.E.R., la misura dei massimali di mutuo, dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Visto l'art. 20, secondo comma, della legge n. 457/78, modificato dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, concernente la revisione annuale dei limiti di reddito e dei tassi agevolati;

Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/78 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;

Viste le proprie delibere del 19 novembre 1981, del 12 novembre 1982, del 12 giugno 1984 e del 13 febbraio 1986 (pubblicate: rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, n. 10 del 12 gennaio 1983, n. 199 del 20 luglio 1984 e n. 53 del 5 marzo 1986) che stabiliscono tra l'altro la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonché il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Considerata l'opportunità di adeguare i tassi agevolati per l'edilizia residenziale alla variazione verificatasi nel costo dei mutui;

Considerata l'opportunità di stabilire un adeguamento flessibile dell'onere iniziale a carico del mutuatario e costo dei mutui, mediante la definizione di un rapporto costante tra tassi agevolati e tassi di riferimento;

Considerata l'opportunità di attenuare gli effetti dell'indicizzazione dei tassi agevolati prevista dall'art. 19, secondo comma, della legge n. 457/1978, nonché delle delibere C.I.P.E. del 12 giugno 1984 e del 2 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno 1985) assorbendo nel tasso agevolato iniziale a carico del mutuatario l'indicizzazione derivante dall'aumento del costo della vita determinato in via presuntiva;

Vista la proposta del C.E.R. trasmessa con lettera del Ministro dei lavori pubblici n. 599/AG del 3 marzo 1987;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

1. La misura dei tassi agevolati è determinata sulla base di una percentuale da applicare al tasso di riferimento così come bimestralmente determinato dal Ministero del tesoro.

Le suddette percentuali — individuate per fasce di reddito — restano così determinate:

	Limiti di reddito (milioni)	Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%)
1.1. Alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e I.A.C.P nonché da cooperative a proprietà indivisa	14,5	20
1.2. Alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà	14,5	30
	18	50
	24	70

2. I tassi agevolati a carico dei beneficiari, come sopra determinati, sono calcolati con una cifra decimale con arrotondamento per eccesso di un decimo in un decimo.

3. I tassi agevolati come sopra calcolati attualizzano la indicizzazione prevista dall'art. 19, secondo comma, della legge n. 457/1978, calcolata sul 75% del presunto aumento del costo della vita stimato nella misura del 4% annuo. Essi pertanto non vanno soggetti a variazioni per l'intera durata dell'ammortamento, salvo diverse future determinazioni del Comitato.

4. I tassi agevolati come sopra calcolati si applicano anche agli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/1978, con le seguenti specificazioni:

	Limiti di reddito (milioni) —	Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%)	
		territori legge n. 1102/71 —	altri territori —
Coltivatori diretti	24	30	50
Imprenditori a titolo principale	24	50	70

5. Le percentuali di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera si applicano al tasso di riferimento vigente nel bimestre in cui avviene l'erogazione e quietanza a saldo, quindi al tasso di riferimento adottato per l'ammortamento del mutuo.

L'applicazione del tasso agevolato a carico del singolo beneficiario decorrerà dalla prima semestralità successiva all'accollo individuale.

6. Per i mutui per i quali sia già stata effettuata l'erogazione e quietanza a saldo e per i quali sia già iniziato l'ammortamento, anche se con tasso agevolato uguale a quello di preammortamento, i tassi agevolati differenziati sono individuati ed applicati secondo la normativa vigente prima della presente delibera.

Dalla prima semestralità successiva alla presente delibera, ed alle scadenze previste dalla normativa vigente, i predetti tassi agevolati andranno assoggettati alla variazione necessaria per assumere un valore medio tra il tasso agevolato applicabile alla prima scadenza e quelli applicabili fino alla fine dell'ammortamento in base alla indicizzazione determinata con le procedure di cui al precedente punto 3 della presente delibera, salvo le diverse future determinazioni del Comitato.

Il tasso a carico del mutuatario non può superare, per effetto della predetta indicizzazione, il tasso di riferimento vigente nel primo bimestre del semestre cui si riferisce la rata e non può subire variazioni in aumento qualora esso risulti già superiore al tasso di riferimento vigente nello stesso bimestre.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0361

Relazione annuale sul piano bieticolo-saccarifero (Deliberazione 8 aprile 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 7 marzo e del 12 giugno 1984 che demandano al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il compito di fornire annualmente al comitato una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche contenute nel piano bieticolo-saccarifero ed, in particolare, sugli investimenti posti in essere dalla Ribs S.p.a. per il risanamento delle società saccarifere;

Vista la relazione trasmessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 20827 del 21 febbraio 1987;

Considerato che i risultati finora conseguiti appaiono in linea con gli obiettivi del piano bieticolo-saccarifero;

Considerato che dalla relazione emerge la necessità della definizione di nuovi piani di intervento per il completamento della ristrutturazione nelle aree di produzione del Nord Italia e del Mezzogiorno;

Approva

la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sullo stato di attuazione del piano bieticolo-saccarifero;

Raccomanda

al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di presentare in tempi brevi i piani specifici di intervento ancora necessari a completare il nuovo assetto industriale, con particolare riferimento all'area meridionale.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4208

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984, per l'integrazione del finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca. (Deliberazione 8 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Viste le proprie delibere in data 30 maggio 1985 e 20 marzo 1986 con le quali sono state assegnate e ripartite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le quote a valere sul Fondo sanitario nazionale, parte corrente, 1984, destinato al finanziamento dei programmi di sperimentazione dei prodotti prototipali o metodologici di ricerca;

Vista la proposta del Ministro della sanità con la quale si propone di destinare l'ulteriore somma di L. 1.525.000.000 — a valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1984 parte corrente — quale integrazione per il finanziamento di due progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca, avendo lo stesso proponente verificato la regolare attuazione degli stessi;

Tenuto conto della necessità di riscontrare annualmente lo stato di attuazione dei singoli progetti, con specifico riferimento all'utilizzo dei finanziamenti concessi;

Visti i pareri del Consiglio sanitario nazionale del 18 dicembre 1985 e 10 luglio 1986;

Delibera:

È assegnata sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1984 - parte corrente, la somma complessiva di L. 1.525.000.000 destinata all'integrazione del finanziamento per due programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca ripartita come segue:

PROGETTO GEPA

Importo precedentemente deliberato —	Regioni interessate —	Integrazione —
1.605.000.000	Veneto	381.500.000
	Provincia autonoma di Trento	143.500.000
	Totale progetto	525.000.000

PROGETTO PROGENES
SOTTOPROGETTO SENDES

Importo precedentemente deliberato —	Regioni interessate —	Integrazione —
1.070.000.000	Umbria	827.000.000
	Molise	173.000.000
	Totale progetto	1.000.000.000

Il Ministro della sanità riferirà annualmente al CIPE sullo stato di avanzamento e sull'utilizzo dei finanziamenti dei singoli programmi sulla base delle relazioni presentate dalle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4207

Assegnazioni di somme relative al fondo programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed ai «rientri» del soppresso fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario previsto dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208. (Deliberazione 8 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal sopracitato art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la legge di bilancio n. 911/86, per l'esercizio 1987, che, fra l'altro, quantifica la quota del fondo ex art. 9 della sopracitata legge n. 281/70, in lire 922,2 miliardi;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge finanziaria n. 910/86, per il 1987, il quale dispone, fra l'altro, che per l'anno 1987 il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private venga finanziato, per la parte relativa alle regioni a statuto speciale, mediante la riduzione complessiva di L. 88.614.319.000 (quantificata sulla base delle rispettive certificazioni regionali già acquisite nei precedenti riparti), a valere sulle somme loro spettanti, ai sensi dell'art. 9 della richiamata legge n. 281/70;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma di lire 30 miliardi — a valere sulla richiamata disponibilità di lire 922,2 miliardi — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di annualità 1987 di limite d'impegno, per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Ritenuto di dover assumere, per la ripartizione del rimanente fondo programmi regionali di sviluppo, complessivamente pari a lire 892.200.000.000 (al netto, cioè, della sopracitata somma di lire 30 miliardi) i criteri adottati negli anni precedenti;

Vista la legge n. 1208/51, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge n. 165/49;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208/51, che costituisce, presso il Ministero del tesoro, un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto, altresì, l'art. 110 del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, il quale dispone la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, ex legge n. 1208/51, e la confluenza dei «rientri» nel fondo programmi regionali di sviluppo, da ripartire in conformità delle disposizioni ex art. 9, secondo comma, della legge n. 281/70, istitutivo del fondo regionale medesimo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 197557 del 31 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 201, con il quale viene incrementato il fondo regionale di sviluppo, per il 1986, di L. 165.776.000, pari ai «rientri» del fondo di rotazione, di cui sopra;

Acquisito sui sopraindicati stanziamenti, ex art. 9 della legge n. 281/70 ed ex legge n. 1208/51, il parere favorevole della commissione interregionale, nella seduta del 25 marzo 1987;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sulla disponibilità di lire 922,2 miliardi del fondo 1987, ex art. 9 della legge n. 281/70, è assegnata, a titolo di limite d'impegno, annualità 1987, per contributi in conto interessi sui mutui contratti, per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire) —
Trento.	424.000
Bolzano.	411.000
Valle d'Aosta	134.000
Piemonte	941.000
Lombardia	2.941.000
Veneto	3.458.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000
Liguria	788.000
Emilia-Romagna	2.723.000
Toscana.	2.148.000
Umbria	372.000
Marche	1.217.000
Lazio	4.102.000
Abruzzo.	1.181.000
Molise.	763.000
Campania.	1.164.000
Puglia	1.953.000
Basilicata	693.000
Calabria.	905.000
Sicilia	2.797.000
Sardegna	323.000
Totale	30.000.000

Art. 2.

La somma di L. 803.585.681.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1987, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto, cioè, dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa, nonché dalle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 2, secondo comma, della legge n. 910/86 — è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in migliaia di lire) —
Trento.	8.368.634
Bolzano	9.491.029
Valle d'Aosta	6.342.160
Piemonte	39.043.294
Lombardia	59.189.829
Veneto	37.186.018
Friuli-Venezia Giulia	6.112.168
Liguria	20.048.834
Emilia-Romagna	37.408.770
Toscana.	32.994.132
Umbria	18.583.506
Marche	23.830.785
Lazio	46.343.925
Abruzzo.	40.905.033
Molise.	29.849.316
Campania.	113.092.587
Puglia.	86.263.336
Basilicata	39.447.463
Calabria.	64.023.001
Sicilia	55.334.380
Sardegna	29.727.481
Totale	803.585.681

Art. 3.

La somma di L. 165.776.000, per l'esercizio 1986, relativa ai «rientri» dell'ex soppresso fondo di rotazione 1208/51, di cui alla premessa, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	1.556
Bolzano	1.764
Valle d'Aosta	2.204
Piemonte	7.225
Lombardia	10.998
Veneto	6.909
Friuli-Venezia Giulia	3.225
Liguria	3.726
Emilia-Romagna	6.950
Toscana	6.130
Umbria	3.453
Marche	4.429
Lazio	8.610
Abruzzo	7.600
Molise	5.547
Campania	21.013
Puglia	16.027
Basilicata	7.329
Calabria	11.895
Sicilia	19.768
Sardegna	9.388
Totale . . .	165.776

All'erogazione delle sopraindicate assegnazioni, in conto esercizi 1986-87, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4206

Integrazione al programma di interventi AIMA per il 1987, concernente un programma di ammasso pubblico di formaggi a pasta dura e semidura. (Deliberazione 8 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982 in base al quale il CIPE deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera del CIPE del 20 novembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1987;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge n. 610/1982 richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il mercato di alcuni formaggi a media e lunga stagionatura, soprattutto di quelli prodotti in regioni a più spiccata vocazione lattiera, manifesta già da tempo preoccupanti segni di pesantezza e che una parte della produzione risulta giacente presso i magazzini senza attuale possibilità di collocamento sul mercato se non a prezzi sicuramente non remunerativi;

Considerato che un tempestivo intervento sul mercato può eliminare sul nascere tensioni speculative che, nel settore interessato, rischiano di compromettere l'attuale delicato equilibrio tra il trasformatore ed il produttore, che vede nella trasformazione del latte italiano in formaggi l'unico mezzo di salvaguardia atto a garantire un'equa remunerazione del prezzo del latte e, contemporaneamente, a valorizzare le nostre produzioni tipiche;

Vista la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1987, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 7251 del 27 marzo 1987, concernente l'ammasso pubblico di 120.000 quintali di formaggi a pasta dura e semidura a media e lunga stagionatura, dei quali circa l'80% di Grana padano, e i restanti quantitativi di Provolone, Asiago, Montasio, Bra, Toma e Fontal, che devono essere ottenuti esclusivamente con latte nazionale e per i quali la materia prima utilizzata sia pagata dai trasformatori sulla base del prezzo minimo garantito dalle vigenti disposizioni o da accordi interprofessionali;

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento, preventivata in 105 miliardi di lire comprese le spese di stoccaggio, grava su capitoli del bilancio dell'AIMA stessa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 23 marzo 1987;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvata la proposta di integrazione al programma di interventi AIMA per il 1987, concernente un programma di ammasso pubblico di formaggi a pasta dura e semidura a media e lunga stagionatura provenienti da latte di vacca.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4209

Integrazione al programma di interventi AIMA per il 1987, concernente misure a favore del settore bovino e suino in conseguenza dell'epidemia di afta epizootica. (Deliberazione 8 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982 in base al quale il CIPE deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera del CIPE del 20 novembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1987;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge n. 610/1982 richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il diffondersi dell'infezione di afta epizootica in molte regioni italiane ha determinato provvedimenti sanitari concretizzatisi nel divieto di movimentazione del bestiame con connesse gravi difficoltà per la commercializzazione delle carni suine e bovine, con conseguente notevole caduta dei prezzi;

Considerata la necessità, per rendere più efficace l'attuazione degli interventi comunitari nei mercati interessati e contribuire al sostegno dei redditi dei produttori, che continuano ad essere colpiti dall'infezione di afta epizootica, di integrare le misure stesse con altre a carattere nazionale;

Considerato quindi che si ritiene opportuno ed urgente, per far fronte alle necessità di tutela dei produttori, che l'AIMA adotti misure nazionali, ad integrazione di quelle comunitarie consistenti in: concessione di un aiuto per i suini macellati provenienti dagli allevamenti residenti nelle zone colpite dall'afta ed in quelle limitrofe, riferito a 10 mila tonnellate di carne; corresponsione di una indennità speciale di conferimento per quarti anteriori di vitellone, riferita a 6 mila tonnellate di carne e collegata all'acquisto comunitario di quarti posteriori;

Vista la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1987, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 7251 del 27 marzo 1987, con la quale, in relazione a quanto sopra considerato, vengono stabilite le sopradette misure a favore del settore bovino e suino consistenti in: concessione di un aiuto per i suini macellati provenienti dagli allevamenti residenti nelle zone colpite dall'afta ed in quelle limitrofe; indennità speciale di conferimento per quarti anteriori di vitelloni;

Considerato che la spesa per la realizzazione degli interventi, preventivata in 4,8 miliardi di lire per l'aiuto ai suini macellati e 11,2 miliardi di lire per il conferimento e la gestione dei quarti anteriori di vitellone, grava sui capitoli di bilancio dell'AIMA stessa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 17 marzo 1987;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

E approvata la proposta di integrazione al programma di interventi AIMA per il 1987, concernente misure a favore dei settori bovino e suino per far fronte alle conseguenze di afta epizootica in Italia.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4210

Integrazione al programma di interventi AIMA per il 1987, concernente un intervento a favore del settore cunicolo. (Deliberazione 8 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982 in base al quale il CIPE deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera del CIPE del 20 novembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1987;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge n. 610/1982 richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il settore cunicolo ha registrato una generale caduta dei prezzi di mercato nel periodo di giugno e luglio 1986, quale conseguenza del timore di un alto tasso di radioattività — successivamente non provato — a causa dell'incidente nucleare di Chernobyl;

Considerato che la riduzione media dei prezzi nel periodo in esame può essere valutata intorno al 7 per cento rispetto al mese di maggio 1986 e che la quantità commercializzata a prezzo ridotto può essere calcolata in 350 mila quintali di carne peso morto sempre nel periodo anzidetto;

Vista la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1987, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 7251 del 17 marzo 1987, con la quale, in relazione a quanto sopra considerato, viene stabilita la concessione di un aiuto a tutti i produttori di carni cunicole che hanno provveduto a commercializzare il loro prodotto nei mesi di giugno e luglio 1986, sulla base delle quantità riportate nelle fatture di vendita riferite a quel periodo;

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento preventivata in 1,5 miliardi di lire, verrà coperta con prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio dell'AIMA per il 1987;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 17 marzo 1987;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvata la proposta di integrazione al programma di interventi AIMA per il 1987, concernente un programma di aiuti ai produttori di carni cunicole per la produzione commercializzata nei mesi di giugno e luglio 1986, di cui alle premesse.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4211

Approvazione degli schemi di programmi specifici relativi alla trasformazione e commercializzazione dei cereali foraggeri e dei foraggi ed alla commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1932/84. (Deliberazione 8 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1932 del 19 giugno 1984 — che modifica i regolamenti n. 355 del 15 febbraio 1977 e n. 1361 del 19 giugno 1978 — concernente un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, il quale dispone che la partecipazione finanziaria del FEOGA a progetti di investimento sia subordinata all'inserimento di questi ultimi in programmi specifici riguardanti lo sviluppo e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli e che dispone altresì che tali programmi siano elaborati dagli Stati membri;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 1979, il quale stabilisce che i programmi quadro e i programmi specifici che lo Stato italiano delibera e trasmette alla commissione delle Comunità europee ai sensi dei regolamenti comunitari, sono adottati dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui all'art. 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e sulla base del Piano agricolo nazionale;

Visto l'art. 2, comma uno, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, che stabilisce la soppressione del CIPAA ed il conferimento al CIPE delle relative funzioni;

Visto lo schema di programma specifico attinente la trasformazione e commercializzazione dei cereali foraggeri e dei foraggi, presentato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 14930 del 3 dicembre 1986, che — dopo un'analisi dei risultati raggiunti con il regolamento CEE n. 355 del 1977 — detta le linee per il proseguimento dell'azione comune in tale comparto, privilegiando gli interventi che accrescono le capacità di stoccaggio dei produttori agricoli, nonché quelli volti all'ammodernamento degli impianti obsoleti e alla creazione di attrezzature di essiccazione e di servizi per il trasporto, mentre particolari condizioni vengono richieste per le strutture mangimistiche;

Visto altresì lo schema di programma specifico attinente l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli, presentato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 15004 del 13 dicembre 1986, con il quale — considerato il fatto che l'applicazione del regolamento n. 355 del 1977 aveva interessato principalmente la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli — stabilisce di privilegiare gli interventi a favore della fase di commercializzazione, prevedendo aiuti per la realizzazione di strutture materiali relative alla logistica — trasporti, magazzinaggio — e alle strutture del mercato — mercati stessi, borse merci — nonché all'azione di marketing, e prevedendo altresì la creazione di un sistema informativo per i servizi della commercializzazione;

Considerato che le azioni previste dai programmi succitati sono in armonia con il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985;

Acquisito sullo schema di programma specifico in parola l'intesa della commissione di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970;

Delibera:

Sono approvati gli schemi di programmi specifici citati nelle premesse.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4212

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 20 maggio 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	221
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	639
Gasolio agricoltura	»	282
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	580	583	586	589	592
Petrolio (*)	»	622	625	628	631	634
Olio comb.le fluido	L./kg	347	350	353	356	359

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A4408

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Snellimento delle procedure per la concessione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione 12 febbraio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera in data 30 marzo 1982, con la quale ha stabilito, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le condizioni di ammissibilità agli interventi del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», individuato le priorità e determinato i criteri per le modalità dell'istruttoria;

Considerata l'opportunità di snellire le procedure relative alle domande avanzate da piccole e medie imprese individuate ai sensi della delibera del CIPI dell'11 giugno 1979;

Delibera:

Il punto 3.6 della propria delibera 30 marzo 1982 citata nelle premesse, è integrato come segue:

«Limitatamente alle piccole e medie imprese, individuate ai sensi della propria delibera dell'11 giugno 1979, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in luogo della documentazione sopra elencata trasmetterà al CIPI un prospetto riassuntivo dell'istruttoria recante:

a) notizie relative all'impresa (ragione sociale, località, dimensione, settore, capitale sociale, partecipazione, dipendenti, fatturato);

b) notizie relative al programma (titolo, date di inizio e termine, indice di compatibilità finanziaria prospettica, costo richiesto, costo ammesso, dettaglio costi ammessi, data di presentazione della domanda, finanziamento);

c) osservazioni e parere del comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A3645

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di trentadue tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro, modifiche e integrazioni alla leggge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 111, concernente norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registo n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registo n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di trentadue tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, con riserva di dieci posti a favore degli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del 31 dicembre 1987 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite di età.

I candidati dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente.

La statura minima richiesta e di m 1,65 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono. I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata, secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto e dirette al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito 1ª Divisione.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia;

il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e la data del suo conseguimento;

la posizione militare. Gli ufficiali vincolati a ferma biennale dovranno indicare anche la data di decorrenza della ferma;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

lo stato civile;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 14.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università, in carta bollata, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonché il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta bollata, attestante la conseguita abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera che il concorrente credesse produrre.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non è consentito fare riferimento a documanti prodotti a corredo di domande di partecipazione a precedenti concorsi o comunque in possesso dell'Amministrazione della difesa.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere le domande devono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione (quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) e trasmetterle subito al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia integrale dello stato di servizio o, per i sottufficiali e militari di truppa, del foglio matricolare;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) o dai sottufficiali in servizio permanente.

Detti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il Ministro della difesa puo, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

I concorrenti che entro il 15 maggio 1987 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita dovranno segnalarlo subito al reparto o ente presso cui prestano servizio o, se in congedo, al distretto militare di residenza.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso il comando dei servizi sanitari del comando di regione militare da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psicoattitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami così composta:

dal generale medico, capo del Corpo sanitario dell'Esercito o da un altro generale medico in servizio permanente dello stesso Corpo, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente la commissione disporrà di trenta punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Art. 12.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica e patologica speciale chirurgica;

b) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica, con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica il candidato, su di un ammalato designato dalla commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esso il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per ciò che di riferisce alla tecnica operatoria, le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dai candidati nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 aula «A» il giorno 10 ottobre 1987 alle 8,30.

Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987. Nella stessa* Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 6, 7, 8 ed 11 dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, alla suddetta sede entro le ore 7,30 del giorno prescritto, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della predetta prova, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma, presso l'ospedale militare del Celio, nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami compatibilmente con le esigenze di servizio fino ad un massimo di trenta giorni. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alle prove orali oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per la prova scritta. Qualora il concorrente non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà la licenza straordinaria sarà computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 13.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in trentesimi dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attibuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità nel concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore a 21/30.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 14.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove orali e quelle pratiche, dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di superamento di tali prove, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani dei caduti in guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale tenendo conto della riserva di posti, prevista dall'art. 1 del presente decreto, a favore degli ufficiali vincolati a ferma biennale.

Ferma restando detta riserva si terrà conto, a parità di punti, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 14.

Il decreto di approvazione della graduatoria verrà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, con decreto che sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente medico in servizio permanente sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 16.

Ai fini dell'accertamento di cui al precedente art. 15, ultimo comma, gli interessati, entro il primo mese di servizio, dovranno produrre al reparto o ente di assegnazione (che provvederà ad inviarli al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione) i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) dichiarazione con la quale si impegnano a rimanere in servizio per un periodo minimo di sei anni (art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 912).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione.

Art. 17.

Dopo la nomina gli ufficiali frequenteranno il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, presso la Scuola di sanità militare di Firenze, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Corpo sanitario dell'Esercito, qualora non avessero ancora espletato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1987
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 91

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Modello di domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....), il .... appartenente al (distretto militare o reparto) .... residente a .... (provincia di ....), via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di trentadue tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 1987).

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... ....(1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarsi nella seguente posizione militare.................... (3);

di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, conseguita il..., presso l'Università degli studi di...;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo.. (4).

Allega i seguenti documenti (5):

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva, ed in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto di appartenenza, nonché il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi. Gli ufficiali vincolati alla ferma biennale devono indicare la data di decorrenza della ferma.

(4) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito - 1ª Divisione.

(5) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(6) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se l'aspirante risiede all'estero). Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

87A4281

UNIVERSITÀ DI SIENA

Concorso a due posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1982, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario ed è stato ripartito fra le Università e le facoltà un primo contingente di posti da destinare ai concorsi predetti;

Vista la nota ministeriale 6474 dell'11 ottobre 1986, con la quale sono stati attribuiti due posti di ricercatore universitario alla facoltà di medicina e chirurgia per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia del 9 dicembre 1986;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine dei programmi delle prove di esame (scritte e orali) ed alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia per il gruppo di discipline n. 67 (sottosettori di: odontostomatologia - oculistica - otorinolaringoiatria). Possono partecipare al concorso predetto coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 331 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) titolo di studio di cui al precedente art. 1;

c) godimento dei diritti politici;

d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e dovranno essere presentate o fatte pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione, pena l'esclusione dal concorso, gli aspiranti dovranno indicare:

1) la facoltà, il gruppo disciplinare ed il sottosettore per il quale i candidati intendono essere ammessi al concorso;

2) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

3) la data ed il luogo di nascita;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a carico;

7) il diploma di laurea posseduto indicando la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;

10) la lingua straniera nella quale si intende sostenere la seconda parte della prova orale;

11) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *curriculum*, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;

b) documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

c) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

d) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Il concorso è per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, può essere sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà di regola articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza della lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *A*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nel colloquio.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove sarà dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concessa ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 5.

La commissione giudicatrice composta di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline desingate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 6.

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per titoli, e designa il vincitore, nell'ordine della graduatoria, il numero non superiore a quello del posto messo a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Il vincitore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 7.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare, o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, della provincia, dei comuni o di altri Enti pubblici e privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 8.

Il vincitore del concorso consegue la nomina a ricercatore.

Ad esso spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo esso sarà sottoscritto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Siena, addì 14 gennaio 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 2 Università, foglio n. 77

ALLEGATO A

Modello di domanda
in carta legale da L. 3.000

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - SIENA

Il sottoscritto .... nato a................................ il .... residente in .... via .... n. .... *chiede, ai sensi dell'art.* 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. 67 sottosettore... presso la facoltà di medicina e chirurgia il concorso a due posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non avere riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ....;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) di voler sostenere la seconda parte della prova orale del concorso in lingua (o nelle lingue)..;

g) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in .... via... n. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrispondente a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma .... (4)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi

sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda di partecipazione al concorso stesso.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla Commissione per il sottosettore da lui scelto nella domanda di partecipazione al concorso stesso.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 67

Sottosettori:

1) odontostomatologia;

2) oculistica;

3) otorinolaringoiatria.

Prima prova scritta - caratteristiche: cultura generale in temi riguardanti ciascuno dei sottosettori	punti	15/100
Seconda prova: - caratteristiche: metodologia di ricerca su ciascuno dei sottosettori	»	15/100
Prova orale - caratteristiche: discussione delle prove scritte e titoli - prova di conoscenza di almeno una lingua straniera	»	20/100
Titoli scientifici	»	30/100
Titoli didattici	»	20/100

87A4257

UNIVERSITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 86, foglio n. 390, con cui è stato assegnato un posto di tecnico coadiutore di ruolo in prova presso il dipartimento di chimica e biochimica medica (es. prima cattedra di chimica biologica) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 5173 del 31 dicembre 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore di cui alla tabella *F* annessa alla succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, sesto livello funzionale, per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di chimica e biochimica medica (es. prima cattedra di chimica biologica) . . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile;

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domande di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto (o cattedra o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà, inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera indicata nell'allegato programma.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloqui

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la gradutatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a favore di particolari categorie di cittadini sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decandenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati di ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 18 febbraio 1987

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 10 aprile 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 74

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(nome e cognome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.............. .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di..
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal........................ al... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (*c*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta:* elementi generali di biologia e chimica.

2) *Prova pratica con relazione scritta:* metodi generali di laboratorio chimico: bilancia e pesata; analisi colorimetriche, spettrofotometriche e fluorimetriche; centrifugazione differenziale e in gradiente di concentrazione; separazioni elettroforetiche; metodi di determinazione enzimatica; pH e sua misura.

3) *Prova orale:* discussione dei risultati delle prove scritta e pratica.

4) *Prova di lingua straniera:* lettura e traduzione di testi, a carattere tecnico-scientifico, in lingua inglese.

87A4283

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1986, registro n. 76, foglio n. 18, con cui sono stati assegnati tre posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze cattedra di tossicologia forense) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 4768 del 2 dicembre 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze della cattedra di tossicologia forense) . posti 3

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione) notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita, i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

A) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

B) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

C) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno riportato una votazione di non meno di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabilitii dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano Via Festa del Perdono, 7 c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire

entro il mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

1) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non puo nuocere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 13 febbraio 1987

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 10 aprile 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 73

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(nome e cognome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso per n. .... posti di ....
presso .... facoltà di ....
di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di................ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal...................... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *(d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)* ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Prova pratica:* determinazione quali-quantitativa di sostanze stupefacenti.

2) *Colloquio:* relativo agli argomenti della prova pratica.

87A4285

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, n. 609 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 1986) con il quale viene assegnato all'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università il posto di tecnico laureato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, n. 500;

Vista la ministeriale n. 4412, pos. C/1, dell'8 novembre 1986, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio sanitaria) per l'istituto a fianco indicato:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di laurea indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato.

In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservati, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato con legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro, devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediate specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dall'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 8 gennaio 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 15 Università, foglio n. 10

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

1) *Prova scritta:*
Cardiomiopatie.
Cardiopatie congenite cianogene.
Cardiopatie congenite non cianogene.
La malattia reumatica.
L'asma nel bambino: fisiopatologia.
Mucoviscidosi.
Le dislipidemie.
Scompenso cardiaco.
Diabete infantile.
Ipotiroidismo.
Nefrosi.
L'ipertensione nell'infanzia.
Malattie esantematiche.
Nanismi.
Epatopatie acute.
Aritmie in età pediatrica.

2) *Prova scritta:*
Elettrocardiografia: principi tecnici ed interpretazione sistematica di un ECG.
Ecocardiografia: fisica degli ultrasuoni ed indicazioni cliniche.
Doppler cardiaco: effetto Doppler, fisica dei flussi, prospettive diagnostiche.
Cateterismo cardiaco: nuove utilizzazioni terapeutiche.
Holter: ruolo nella diagnostica delle aritmie.
Cicloergometria.
Fonocardiografia.
Scintigrafia cardiaca.
Emogasanalisi.
Indagini radiologiche nelle cardiopatie in età pediatrica.
Metodi di valutazione della PA.

3) *Prova pratica con relazione scritta:*
Interpretazione ECG.
Interpretazione ECO.
Interpretazione prove emodinamiche.
Interpretazione scintigrafia cardiaca.
Interpretazione emogasanalisi.
Interpretazione telecuore.
Interpretazione prove da sforzo.
Interpretazione ecodoppler.
Interpretazione fonocardiografia.
Interpretazione angiografia digitale.

Prova orale:
Verterà sugli argomenti previsti per le prove scritte.
Traduzione di testi tecnici redatti in lingua inglese ed in lingua francese.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in................. (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'Istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perchè ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia (conseguita in data .... presso l'Università degli studi di..);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:..

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A4224

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1985, registro n. 87, foglio n. 208, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la ministeriale del 19 febbraio 1986, prot. n. 656, Pos. A/3, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anatomia chirurgica e corsi di operazioni posti 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto (come da allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) la firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservati, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato con legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, a secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repbblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro, devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dall'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 15 novembre 1986

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 3 marzo 1987
Registro n. 21 Università, foglio n. 35

ALLEGATO 1

PROGRAMMA

Prova pratica con relazione scritta:

preparazione di campioni di liquidi biologici da sottoporre ad esami routinari con le apparecchiature più comuni;

controllo apparecchiature fotometriche sia a fiamma che a flusso continuo;

controllo di contatori di particelle;

controllo apparecchiature con programmatori;

preparazione dei principali reattivi che vengono usati nelle analisi chimico-cliniche più comuni;

conoscenza uso e manutenzione della vetreria di laboratorio.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. ...., chiede di partecipare al concorso pubblico, per titolo ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) presso la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore (conseguita in data .... presso ....;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni... (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:...
....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A4223

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria (cartotecnico)

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 4292 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Parma;

Preso atto che all'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a categorie di aventi diritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 della legge n. 808/1977;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico ad un posto di operaio di seconda categoria cartotecnico (qualifica quarta area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari, con profilo professionale di agente di stamperia), presso l'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

L'esame consisterà nella esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica richiesta per il posto da coprire.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La commissione esaminatrice è nominata ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte o esperimento pratico, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenze, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero sedici di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 13 febbraio 1987

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 2 aprile 1987
Registro n. 17 Università, foglio n. 109

ALLEGATO

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ...., residente in ....
via .... n. ......, chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di seconda categoria (quarta qualifica funzionale - agente di stamperia) presso l'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a .... il ....;

b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ....; ....;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di .... via .... n. .... c.a.p. ....

Data, ...

Firma autenticata

....

---

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

87A4226

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria (giardiniere)

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 4292 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Parma;

Preso atto che all'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a categorie di aventi diritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 della legge n. 808/1977;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico ad un posto di operaio di seconda categoria giardiniere (qualifica quarta - area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari, con profilo professionale di agente degli uffici tecnici), presso l'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

L'esame consisterà nella esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica richiesta per il posto da coprire.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La commissione esaminatrice è nominata ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte o esperimento pratico, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenze, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero sedici di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 13 febbraio 1987

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 2 aprile 1987
Registro n. 17 Università, foglio n. 108

ALLEGATO

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ...., residente in...............................
via .... n. ......, chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di seconda categoria (quarta qualifica funzionale - agente degli uffici tecnici) presso l'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a............................ il ....;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di........; ....,

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:........... ....,

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di .... via .... n. .... c.a.p. ....

Data, ...

Firma autenticata

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

87A4225

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona, facoltà di ingegneria gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di energetica - facoltà di ingegneria, via Brecce Bianche, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta, 9 giugno 1987, ore 11;
seconda prova scritta, 10 giugno 1987, ore 9.

87A4228

REGIONE PIEMONTE

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 42

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 42, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di agente tecnico servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Perosa Argentina (Torino).

87A4265

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

un posto di dirigente sanitario di medicina legale;

un posto di dirigente sanitario di igiene epidemiologica e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario di igiene pubblica;

un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e servizi trasfusionali;

un posto di assistente medico di chirurgia generale.

I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande, redatte in carta legale e contenenti le indicazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

87A4262

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

87A4263

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di ingegnere ad indirizzo civile;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di anatomia patologica;

un posto di primario ospedaliero di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 24 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g., sezione concorsi, dell'U.S.L. in Venezia.

87A4264

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina, per la clinica tossicologica;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, per la clinica otorinolaringoiatrica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

87A4266

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 114 del 19 maggio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Comune di Castelluccio Inferiore (Potenza): Concorso nazionale di idee per la riqualificazione delle zone centrali dell'abitato del comune di Castelluccio Inferiore attraverso la sistemazione delle piazze quali zone di verde attrezzato e poli di attrazione.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero della sanità n. 2 del 3 febbraio 1987 recante: «Direttive agli organi regionali per l'esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1987).

Nella circolare citata in epigrafe, di cui alla sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pagina 27, paragrafo 5.1.1, settima riga, in luogo di: «...buona parte del territorio *copra*», leggasi: «... buona parte del territorio *copre* ...»;

alla pagina 29, appendice 1, seconda colonna, terza riga, in luogo di: «.. e del *bilancio* di scarico», leggasi: «.. e del *bacino* di scarico».

87A4268

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 82.000
- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	L. 313.000
- semestrale	L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221